

D.d.u.o. 5 agosto 2014 - n. 7587

Modifica dell'avviso Dote Unica Lavoro di cui al d.d.u.o. n. 9308 del 15 ottobre 2013 e ss.mm.ii. in attuazione delle d.g.r. n. 1983/2014 e n. 2257/2014

IL DIRIGENTE DELLA
U.O. MERCATO DEL LAVORO

Richiamati:

- la d.g.r. n. X/555 del 2 agosto 2013 che ha approvato le Linee Guida per l'Attuazione di Dote Unica Lavoro, come modello che consente di accompagnare ogni persona lungo tutto l'arco della vita attiva;
- la d.g.r. n. X/748 del 4 ottobre 2013 che ha individuato le modalità operative di funzionamento e gli indirizzi per la prima programmazione della Dote Unica per il periodo 2013-2015;
- la d.g.r. n. X/1983 del 20 giugno 2014 con la quale sono state definiti i criteri per l'attuazione della Garanzia per i giovani e le modifiche alle modalità operative di dote unica lavoro;
- la d.g.r. n. X/2109 del 11 luglio 2014 «Adozione della proposta di programma operativo regionale a valere sul Fondo Sociale europeo 2014-2020 di Regione Lombardia» che autorizza, al punto 3 del deliberato, nelle more della negoziazione con la Commissione Europea, l'avvio del POR FSE nei limiti di una percentuale pari al 15% sullo stanziamento dell'Asse 1;
- la d.g.r. n. X/2257 del 1° agosto 2014 con la quale è stato aggiornato il Modello di budget per operatore» di cui alla d.g.r. n. X/748 del 4 ottobre 2013;

Richiamati altresì:

- il d.d.u.o. n. 9308 del 15 ottobre 2013 «Avviso Dote Unica lavoro - attuazione delle d.d.g.r. n. 555 del 2 agosto 2013 e n. 748 del 4 ottobre 2013» finalizzato al sostegno dell'occupabilità e occupazione delle persone svantaggiate nel mercato del lavoro;
- il d.d.u.o. n. 1436 del 24 febbraio 2014 «Determinazioni in merito all'Avviso Dote Unica lavoro di cui al d.d.u.o. n. 9308 del 15 ottobre 2013»;
- il d.d.u.o. n. 3591 del 29 aprile 2014 «Determinazioni in merito all'Avviso Dote Unica lavoro di cui al d.d.u.o. n. 9308 del 15 ottobre 2013 e successive modifiche ed integrazioni»;
- il d.d.u.o. n. 5186 del 17 giugno 2014 «Avviso dote unica lavoro di cui al d.d.u.o. n. 9308 del 15 ottobre 2013 e successive modifiche ed integrazioni. incremento della dotazione finanziaria destinata al budget di sostituzione.»;
- il d.d.u.o. n. 3957 del 13 maggio 2014 «Modifica all'Allegato A del d.d.u.o. n. 1382 del 21 febbraio 2014 «Manuale di Gestione della Dote Unica»;

Visti in particolare:

- il d.d.u.o. n. 6758 del 14 luglio 2014 che, in attuazione della d.g.r. n. X/1983 del 20 giugno 2014, disciplina la fase transitoria per l'accesso in Dote Unica del target di destinatari previsto dal programma Garanzia Giovani;

Atteso che la citata d.g.r. n. 1983/2014 prevede:

- l'ampliamento dell'accesso ai servizi di riqualificazione della fascia 4 a tutti i destinatari di Dote Unica Lavoro ed in particolare ai lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali e a quelli rientranti nel Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Comando Militare Esercito Lombardia del 23 dicembre 2012;
- il rinvio delle modalità operative per l'accesso ai servizi della fascia 4 ai provvedimenti del dirigente competente anche in riferimento all'attuazione dell'Avviso Comune Expo Lavoro;
- l'istituzione di una distinta dotazione di risorse dedicata alla fascia 4 che opera al di fuori delle soglie massime di budget per operatore e che sarà costituita dalle risorse riservate alla stessa fascia e non ancora utilizzate alla data di adozione del presente decreto;
- la verifica bimestrale dell'avanzamento della spesa a partire dal 30 giugno;

Ritenuto:

- di assicurare l'accesso alla Fascia 4 agli occupati individuati dalla d.g.r. n. 1983/2014 e ai soggetti che, a prescindere dall'esito della profilazione, intendano intraprendere un percorso di riqualificazione professionale che consen-

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

ta di accrescere le opportunità occupazionali in relazione all'evento Expo 2015, fruendo di una specifica offerta formativa;

- di definire, in raccordo con le parti sociali, la specifica offerta formativa in coerenza con il Quadro Regionale degli Standard Professionali;

Ritenuto di approvare le modifiche all'Avviso «Dote Unica Lavoro» specificate nell'Allegato 1) e la versione integrale aggiornata dell'Avviso come da Allegato 2), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Vista la d.g.r. n. X/2257 del 1° agosto 2014 che introduce una modalità di rifinanziamento della misura secondo un sistema di «overbooking controllato» che determina la soglia massima di spesa complessiva e il budget di ciascun operatore, in relazione all'utilizzo delle risorse riscontrato in fase di verifica bimestrale, fermo restando il tetto massimo di risorse previsto dalla d.g.r. n. 2019/2014;

Atteso che:

- a. alla data del 30 giugno 2014, le assegnazioni complessive sull'Avviso risultavano inferiori alla relativa dotazione complessiva in quanto ammontavano ad €. 61.003.223,33;
 - b. in applicazione delle d.g.r. n. 1983/2014 e n. 2257/2014, la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro ha trasmesso ad Arifl:
- il report dello stato di avanzamento fisico e finanziario dell'Avviso alla data del 30 giugno 2014 con evidenza delle assegnazioni, delle liquidazioni e delle economie maturate sulle Fasce 1,2,3 e 4;
 - l'elenco degli operatori accreditati al lavoro aggiornato alla data del 30 giugno 2014;
 - l'indicazione di procedere ad ampliare la disponibilità di spesa degli operatori, entro i limiti fissati dalla citata d.g.r. n. 2257/2014, definendo un overbooking del 45% per l'attivazione di doti in fascia 1, 2 e 3;

Preso atto della verifica di ARIFL trasmessa in data 4 agosto 2014 (decreto n. 129 del 4 agosto 2014) con la quale l'Agenzia fornisce le nuove soglie massime per operatore che tengono conto:

- dell'importo delle risorse assegnate in fascia 1,2,3 e 4 per le doti attivate alla data del 30 giugno 2014;
- della redistribuzione delle risorse risultanti dalla differenza tra la dotazione complessiva e le citate risorse assegnate al 30 giugno 2014, al netto di quelle relative alla fascia 4;
- dell'attribuzione di nuove risorse derivanti dall'applicazione del moltiplicatore di spesa in overbooking pari al 45% per l'attivazione di doti in fascia 1, 2 e 3;
- della quota aggiuntiva (premialità di assegnazione) prevista dalla d.g.r. n.748/2013;

Considerato che:

- la dotazione complessiva dell'Avviso per la fascia 1,2 e 3, redeterminata con d.d.u.o.n. 3591/2014 è di €. 53.130.00,00, a valere al cap. 15.04.103.7286 dell'esercizio finanziario in corso;
- le risorse aggiuntive da distribuire ammontano ad €. 23.908.500,00, in base al moltiplicatore di spesa sopra individuato, che troveranno copertura al cap. 15.04.103.7286 dell'esercizio finanziario in corso;

Considerato che le nuove soglie massime per operatore sono state individuate tenendo conto dei criteri previsti dalla d.g.r. n. 748/2013 ed in particolare:

- dalla capacità di ricollocazione per la quota di redistribuzione delle risorse non utilizzate al 30 giugno 2014;
- dai criteri previsti per le risorse aggiuntive per la quota di risorse definita secondo la citata modalità dell'overbooking controllato;

Ritenuto pertanto di approvare la nuova tabella, riportata nell'Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che individua le nuove soglie massime di spesa per i servizi di Dote Unica Lavoro in fascia 1, 2, e 3 per gli operatori accreditati al lavoro alla data del 30 giugno 2014, il cui quadro analitico dei dati necessari a determinare le nuove soglie massime per operatore, è agli atti della Struttura competente;

Considerato che le nuove soglie massime di spesa per operatore:

- saranno attivabili e visibili a ciascun operatore, a partire dal 7 agosto 2014 attraverso il sistema informativo GEFO e rese

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

note attraverso la Bachecca del profilo operatore della piattaforma informatica «Cruscotto Lavoro» (cruscottolavoro.servizi.it);

- rimangono comunque vigenti fino a nuova rideterminazione;
- non costituiscono assegnazione formale di risorse;

Atteso che, con successivo provvedimento dirigenziale, verrà aggiornato il Manuale di Gestione delle Dote Unica Lavoro che recepirà le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità regionale;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X^a legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Mercato del Lavoro, così come individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 «Il provvedimento organizzativo 2013», con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 «Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni della Giunta regionale - X legislatura;

DECRETA

1. di approvare le modifiche ed integrazioni all'Avviso Dote Unica Lavoro specificate nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'Avviso Dote Unica Lavoro modificato Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire che le soprarchiamate disposizioni integrative saranno operative sul sistema informativo a partire dal 25 settembre 2014 ad eccezione della distinta dotazione di risorse dedicata alla fascia 4 che sarà disponibile dall'11 settembre 2014;

4. di approvare la nuova tabella riportata nell'Allegato 3), che individua le nuove soglie massime per gli operatori accreditati, al 30 giugno 2014, per l'accesso a Dote Unica Lavoro, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di stabilire che le nuove soglie massime di spesa per operatori:

- saranno attivabili e visibili a ciascun operatore a partire dal 7 agosto 2014 attraverso il sistema informativo GEFO e rese note attraverso la Bachecca del profilo operatore della piattaforma informatica «Cruscotto Lavoro» (cruscottolavoro.servizi.it);

- rimarranno comunque vigenti fino a nuova rideterminazione;

- non costituiscono assegnazione formale di risorse;

6. di assicurare l'accesso alla Fascia 4 agli occupati individuati dalla d.g.r. n. 1983/2014 e ai soggetti che, a prescindere dall'esito della profilazione, intendano intraprendere un percorso di riqualificazione professionale che consenta di accrescere le opportunità occupazionali in relazione all'evento Expo 2015, fruendo di una specifica offerta formativa;

7. di definire, in raccordo con le parti sociali, la specifica offerta formativa in coerenza con il Quadro Regionale degli Standard Professionali;

8. di prevedere con successivi atti l'aggiornamento del Manuale di gestione della dote unica di cui al d.d.u.o. n. 1382 del 21 febbraio 2014 e successive modifiche ed integrazioni;

9. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.lavoro.regione.lombardia.it.

Il dirigente della u.o. mercato del lavoro
Giuseppe Di Raimondo Metallo

ALLEGATO 1**MODIFICHE ALL'AVVISO DOTE UNICA LAVORO DI CUI AL D.D.U.O. N. 9308 DEL 15 OTTOBRE 2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI D.D.UO. N. 6758/2014, D.G.R.. N. 1983/2014 E D.G.R. N. 2257/2014****Par.2.**

Viene stabilito che:

- le economie derivanti da eventuali rinunce e revoca o da risorse prenotate e non rendicontate rientrano nelle disponibilità di Regione Lombardia e alimentano la rispettiva dotazione;
- Regione Lombardia monitora le economie realizzate e valuta, con provvedimento del dirigente competente, una eventuale diversa destinazione delle stesse secondo le modalità di cui all'allegato della d.g.r. n. X/748 del 4 ottobre 2013 e ss.mm.ii.

Par.3

Viene stabilito che:

- nel target **giovani inoccupati** fino a 29 anni di età sono ricompresi coloro che hanno già compiuto il 15° anno di età;
- nel target **disoccupati** sono ricompresi coloro che hanno già compiuto il 15° anno di età;
- nel target **occupati** rientrano i lavoratori che hanno compiuto il 16° anno di età come specificati nell'Avviso;
- tra i lavoratori occupati sono ricompresi anche i percettori di CIGS e CIGD e i Militari congedandi previsti dal Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione ed il Comando Militare Esercito Lombardia in data 23 ottobre 2012;

Inoltre viene previsto che i giovani inoccupati e/o disoccupati con una fascia di età compresa dai 15 e 29 anni compiuti possono accedere a Dote Unica Lavoro a condizione che:

- abbiano preventivamente aderito al Programma Garanzia Giovani mediante specifica profilazione nei portali regionali e nazionali;
- non stiano frequentano percorsi di istruzione e formazione professionale ovvero terziari universitari e non;

Par. 4

E' previsto che:

- tra gli operatori accreditati a cui i destinatari possono rivolgersi per l'attivazione della dote unica lavoro rientrano anche gli operatori accreditati alla formazione sez. B in relazione al target ed alla fascia d'aiuto;
- per i giovani che accedono alla fascia 1,2 e 3 la Dote Unica Lavoro è attivabile esclusivamente dagli operatori accreditati al lavoro.

In relazione ai militari congedandi sopra citati viene specificata la documentazione che gli operatori devono acquisire per la verifica dei requisiti.

Par. 5

Viene definito l'ampliamento del target dei destinatari che accedono alla fascia 4 includendo tutti i lavoratori sospesi in CIGS e CIGD, i militari congedandi previsti dal Protocollo d'Intesa di cui sopra, nonché tutti i destinatari di Dote Unica Lavoro che desiderino esplicitamente intraprendere un percorso di riqualificazione professionale che consenta opportunità occupazionali in relazione all'evento EXPO 2015;

Inoltre viene stabilito che le Doti in Fascia 4 potranno essere attivate anche dagli operatori accreditati alla formazione sez. B pubblici o privati.

Par. 6

Viene previsto:

- che l'operatore accreditato per i servizi al lavoro è tenuto ad erogare ai destinatari, a titolo gratuito, i servizi di base;
- l'aumento del tetto massimale per la fascia 4 da € 2.000 ad € 5.000;
- il servizio al lavoro di coaching tra i servizi erogabili anche nella in fascia 1 e 2 secondo specifiche condizionalità;
- che i percorsi di riqualificazione professionale che consentano opportunità occupazionali in relazione all'evento EXPO 2015 dovranno essere scelti tra quelli definiti nell'offerta formativa dedicata;
- che i servizi di formazione per gli occupati devono essere erogati fuori dell'orario di lavoro, in connessione con periodi di riduzione di orario di lavoro a seguito di accordi contrattuali (in particolare contratti/accordi di solidarietà) o sospensione in Cassa Integrazione Guadagni;
- relativamente alla formazione regolamentata di cui all'allegato A), è stato ricompreso, esclusivamente per l'offerta formativa EXPO 2015, il percorso di "sommministrazione di alimenti e bevande" secondo lo standard professionale e formativo approvato con d.g.r. IX/887 del 1 dicembre 2010;

Par. 9

Viene fissato, quale il termine ultimo per le richieste di liquidazione relative ai servizi rendicontati, la data del 30/09/2015.

Par. 9.2

In attuazione delle modifiche ed integrazioni sopra dettagliate e recependo le recenti modifiche del Manuale di Gestione Dote Unica Lavoro previste con d.d.u.o. n. 3957 del 13 maggio 2014 viene:

- aggiornata la tabella che sintetizza il flusso procedurale per l'attivazione di doti successive alla prima (attivata in fascia 1,2 e 3) per la quale non è stato raggiunto il risultato occupazionale;
- inserita una nuova tabella che specifica il flusso procedurale per l'attivazione di doti successive alla prima (attivata in fascia 4);
- rimosso il vincolo che prevedeva l'attivazione di una sola dote in fascia 4.

Par.10**Sezione A**

Il punto A) "Assegnazione iniziale del budget" è stato integrato con le modifiche introdotte dalla dgr X/2257 del 1/08/2014 relative all'"overbooking controllato";

Sezione B

Viene previsto:

- la verifica bimestrale, da parte di Regione Lombardia, a partire dal 30 giugno, del livello complessivo delle assegnazioni raggiunto dagli operatori che partecipano all'Avviso;
- la rimozione del vincolo percentuale dell'80% dell'utilizzo della disponibilità stanziata quale condizione per la redistribuzione delle risorse non utilizzate dagli operatori. Il ricalcolo delle nuove soglie massime per ogni operatore avviene a condizione che alla data della verifica bimestrale il totale delle risorse assegnate sia inferiore alla dotazione complessiva;
- che nel calcolo della redistribuzione delle risorse vengono conteggiate anche le economie maturate e reimmesse;
- viene introdotto il riferimento di coerenza all'overbooking controllato;

Sezione E

Viene aggiunto al par. 10 la sezione E) Dotazione fascia 4. Tale sezione disciplina l'istituzione di un'unica dotazione di risorse specifica dedicata alla fascia 4 - "Altro Aiuto", che opera al di fuori delle soglie massime di budget per operatore, cui potranno accedere anche gli operatori accreditati alla formazione sez. B.

AVVISO DOTE UNICA LAVORO

- 1. FINALITÀ DELL'AVVISO**
- 2. RISORSE FINANZIARIE**
- 3. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI DOTE**
- 4. EROGATORI DI SERVIZI**
- 5. DEFINIZIONE ED ACCESSO ALLE FASCE DI INTENSITÀ D'AIUTO**
- 6. DEFINIZIONE DEL PERCORSO**
- 7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DOTE**
- 8. REALIZZAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO (PIP)**
- 9. DURATA E CONCLUSIONE DELLA DOTE**
 - 9.1 Conclusione delle Dote con risultato occupazionale
 - 9.2 Conclusione delle Dote senza risultato occupazionale
- 10. BUDGET PER OPERATORE**
- 11. VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE**
- 12. INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE**
 - 12.1 Tipologia di incentivo e destinatari
 - 12.2 Imprese beneficiarie
 - 12.3 Modalità di richiesta ed erogazione degli incentivi all'assunzione
- 13. GESTIONE E CONTROLLI**
- 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORME GENERALI**
- 15. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI**
- 16. RIFERIMENTI NORMATIVI DOTE UNICA LAVORO**
- 17. ALLEGATI**
 - 17.1 Allegato A. Precisazione percorsi formativi
 - 17.2 Allegato B. Regolamento (CE) n. 800/08
 - 17.3 Allegato C. Regolamento (CE) n. 1998/2006
 - 17.4 Allegato D. Autorizzazione alla partecipazione a Dote Unica Lavoro da parte dell'Ufficio Formazione e Collocamento del Comando Militare Esercito Lombardia

1. FINALITÀ DELL'AVVISO

Il presente Avviso costituisce prima l'attuazione della d.g.r. n. X/555 del 2 agosto 2013 e della d.g.r. n. X/748 del 4 ottobre 2013 ss.mm. ii. di definizione del modello della Dote Unica Lavoro e della prima fase di programmazione.

Dote Unica Lavoro conferma la centralità del sistema dotale e intende rispondere alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della propria vita professionale attraverso un'offerta integrata e personalizzata di servizi. L'avviso è attuato secondo principi di pari opportunità e non discriminazione.

2. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse disponibili per Dote Unica ammontano complessivamente ad € 75.230.000, di cui:

- € 53.130.000 per l'erogazione di servizi di formazione e lavoro per i destinatari in fascia di intensità di aiuto 1, 2 e 3, a valere sul POR FSE 2007-13, Asse I Adattabilità - Ob. Sp. a) - Categoria di spesa 62 e Asse II - Occupabilità - Ob. Sp. e) - Categoria di spesa 66;
- € 10.000.000 per l'erogazione di aiuti all'occupazione a valere sul POR FSE 2007-13, Asse II Occupabilità - Ob. Sp. e) - Categoria di spesa 66;
- € 5.600.000 per l'erogazione di servizi di formazione e lavoro per i destinatari in fascia di intensità di aiuto 4 a valere:
 - per la quota di € 2.600.000 sulle risorse nazionali ex L. 53/00;
 - per la quota di € 3.000.000 a valere sul POR FSE 2007-13, Asse I Adattabilità - Ob. Sp. a) - Categoria di spesa 62
- € 6.500.000 destinato al budget di sostituzione a valere sul POR FSE 2007-2013 capitolo di Bilancio n. 15.4.7286 Asse I Adattabilità - Ob. Sp. A) - Categoria di spesa 62 e Asse II - Occupabilità - Ob. Sp. E) - Categoria di spesa 66;

Le economie derivanti da eventuali rinunce e revoca che si dovessero manifestare nel periodo in esame o da risorse prenotate e non rendicontate rientrano nelle disponibilità di Regione Lombardia e alimentano la rispettiva dotazione. Regione Lombardia monitora le economie realizzate e valuta, con provvedimento del dirigente competente, una eventuale diversa destinazione delle stesse secondo le modalità di cui all'allegato della d.g.r. n. X/748 del 4 ottobre 2013 e ss.mm.ii.

È fatta salva la facoltà di Regione Lombardia di aumentare le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente avviso.

3. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI DOTE

L'avviso è rivolto alle persone che, alla presentazione della domanda di Dote, siano in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- **giovani inoccupati**, residenti o domiciliati in Lombardia, dai 15 ai 29 anni compiuti.
- **Disoccupati** dai 15 anni compiuti, indipendentemente dalla categoria professionale posseduta prima della perdita del lavoro,

compresi - ove applicabile - i dirigenti:

- ✓ provenienti da unità produttive/operative ubicate in Lombardia:
 - in mobilità in deroga alla normativa vigente o che abbiano presentato domanda ad INPS;
 - iscritti o in attesa d'iscrizione nelle liste di mobilità ordinaria ex l. 223/91;
- ✓ residenti o domiciliati in Regione Lombardia:
 - iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex l. 236/93 licenziati al 30 dicembre 2012;
 - percettori di disoccupazione ordinaria;
 - percettori di altre indennità;
 - percettori di ASpl e MINI ASpl;
 - disoccupati non percettori d'indennità.
- **Occupati** dai 16 anni compiuti:
 - ✓ lavoratori sospesi da aziende ubicate in Lombardia:
 - percettori di Cassa integrazione Guadagni in deroga alla normativa vigente (CIGD) e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS);
 - che rientrano in accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro (in particolare i Contratti/ Accordi di solidarietà);
 - ✓ militari congedandi previsti dal protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione ed il Comando Militare Esercito Lombardia in data 23 ottobre 2012.

I giovani, inoccupati e/o disoccupati, nella fascia d'età dai 15 ai 29 anni compiuti, accedono alle politiche di Regione Lombardia attraverso il Programma Garanzia Giovani. Ai sensi della d.g.r. 20 giugno 2014 n. X/1983, nella fase transitoria sino alla data fissata dal decreto attuativo di avvio di Garanzia Giovani, i giovani accedono al Programma esclusivamente tramite Dote Unica Lavoro. L'accesso a Dote Unica Lavoro è condizionato all'adesione al Programma Garanzia Giovani tramite la registrazione al portale www.garanziagiovani.regione.lombardia.it e www.garanziagiovani.gov.it, secondo le modalità previste dal d.d.u.o. del 14 luglio 2014 n. 6758.

Sono esclusi dall'accesso alla Dote Unica Lavoro i giovani inoccupati/disoccupati che frequentino percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale ovvero terziari universitari e non o che abbiano un tirocinio extra-curriculare in corso.

4. EROGATORI DI SERVIZI

La persona in possesso dei requisiti per l'accesso alla dote si rivolge agli operatori accreditati al lavoro e agli operatori accreditati alla formazione sez. B pubblici o privati in relazione al target ed alla fascia d'aiuto come specificato nei paragrafi successivi.

Per i giovani che accedono al Programma Garanzia Giovani attraverso Dote Unica Lavoro, quest'ultima è attivabile esclusivamente dagli operatori accreditati al lavoro.

Ulteriori dettagli sulla partecipazione degli operatori sono riportati nei paragrafi relativi Definizione ed accesso alle fasce di intensità d'aiuto

L'elenco degli operatori accreditati è disponibile sul sito www.lavoro.regione.lombardia.it.

L'operatore che prende in carico la persona può agire in partenariato con altri operatori, accreditati per l'erogazione di servizi di formazione e/o al lavoro, per fornire un'offerta completa e qualificata di servizi.

Gli operatori che intendono erogare i servizi nell'ambito del presente avviso sono tenuti ad inviare l'Atto di adesione Unico e l'eventuale Offerta Formativa attraverso il sistema informativo.

Gli operatori sono tenuti a verificare i requisiti delle persone che prendono in carico, acquisendo la documentazione prevista dal Manuale Unico di gestione della dote, approvato con d.d.u.o. n. 9254 del 14 ottobre 2013 e successive modifiche ed integrazioni (oggi denominato "Manuale di Gestione della Dote Unica" di seguito "Manuale"), per attivare un percorso di politica attiva nell'ambito dell'Avviso Dote Unica Lavoro.

In relazione ai militari congedandi previsti dal Protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione ed il Comando Militare Esercito Lombardia in data 23 ottobre 2012, l'operatore dovrà verificare il requisito d'accesso alla dote attraverso l'acquisizione dei documenti di seguito elencati, da conservare agli atti:

- autorizzazione da parte dell'Ufficio Formazione e Collocamento del Comando Militare Esercito Lombardia di cui all'allegato D al presente avviso consegnato al destinatario dal Comando Militare Esercito Lombardia;
- fotocopia del documento di identità del destinatario;

L'Operatore è tenuto a rispettare quanto stabilito nel Manuale e a fornire un'esaustiva informazione al destinatario dei diritti e degli obblighi che l'accesso alla dote comporta.

5. DEFINIZIONE ED ACCESSO ALLE FASCE DI INTENSITÀ D'AIUTO

Una volta verificati i requisiti della persona, l'operatore ne supporta la profilazione nel sistema informativo, che sulla base delle caratteristiche del destinatario (stato occupazionale/distanza dal mercato del lavoro, titolo di studio, genere, età) definisce in automatico l'appartenenza ad una delle seguenti fasce di intensità d'aiuto:

- **Fascia 1. Intensità di aiuto bassa:** persone che possono trovare lavoro in autonomia o richiedono un supporto minimo per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;
- **Fascia 2. Intensità di aiuto media:** persone che necessitano di servizi intensivi per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;
- **Fascia 3. Intensità di aiuto alta:** persone che necessitano di servizi per un periodo medio/lungo e di forte sostegno individuale per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;
- **Fascia 4. Altro aiuto:** persone che necessitano di servizi formativi finalizzati alla riqualificazione professionale e all'occupabilità .

La Fascia 4 è dedicata:

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

- ai lavoratori occupati in aziende ubicate in Lombardia:
 - che rientrano in accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro (in particolare Accordi/Contratti di solidarietà),
 - sospesi in CIGS e CIGD per causali **diverse** dalla cessazione d'attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberi oppure che si apprestano a fruire dell'ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo
- ai militari congedandi previsti dal Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione ed il Comando Militare Esercito Lombardia in data 23 ottobre 2012.
- a tutti gli altri destinatari di Dote Unica Lavoro che desiderino esplicitamente intraprendere un percorso di riqualificazione professionale che consenta opportunità occupazionali in relazione all'evento EXPO 2015 per cui è prevista una specifica offerta formativa correlata allo stesso.

Le Doti in Fascia 4 potranno essere attivate anche dagli operatori accreditati alla formazione sez. B pubblici o privati.

6. DEFINIZIONE DEL PERCORSO

La persona, a seconda della fascia di intensità d'aiuto cui accede, ha a disposizione una dote ossia uno specifico budget, entro i limiti del quale concorda con l'Operatore i servizi funzionali alle proprie esigenze di inserimento lavorativo e/o qualificazione.

L'operatore accreditato per i servizi al lavoro, come previsto dal d.d.u.o. 9749 del 31 ottobre 12, è tenuto ad erogare ai destinatari, a titolo gratuito, i servizi di base.

L'operatore definisce con la persona il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) dei servizi di formazione e lavoro, selezionati dalla sezione "Offerta dei servizi al Lavoro" e/o "Offerta Formativa" del sistema informativo e coerenti con gli standard di qualità e costo definiti da Regione Lombardia, (Quadro Regionale degli Standard minimi dei Servizi di cui ai d.d.u.o. del 26 settembre 2013 n. 8617 e d.d.u.o. del 21 novembre 2013 n. 10735 che approva l'offerta dei servizi formativi.

Il Quadro Regionale degli Standard minimi dei Servizi riporta l'elenco dei servizi ammissibili, le relative modalità di riconoscimento (a "processo" e a "risultato"), l'obbligatorietà, la ripetibilità e/o la condizionalità degli stessi.

Il valore massimo della dote è dato dalla somma dei massimali definiti per fascia ed aree di servizio, di seguito indicati:

Area di servizi	Servizi	Max. Fascia 1. Intensità di aiuto bassa	Max. Fascia 2. Intensità di aiuto media	Max. Fascia 3. Intensità di aiuto alta	Max. Fascia 4. Altro aiuto
A) Servizi di base	Accoglienza e accesso ai servizi Colloquio specialistico Definizione del percorso	-	-	-	-
B) Accoglienza e orientamento	Bilancio di competenze / Analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità Creazione rete di sostegno Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro Accompagnamento continuo	€ 210	€ 450	€ 665	-
C) Consolidamento competenze	Coaching Formazione Promozione di conoscenze specifiche nell'ambito della gestione di impresa Tutoring e accompagnamento al tirocinio / work experience Certificazione delle competenze	€ 1.000	€ 1.200	€ 1.350	€ 5.000
D) Inserimento lavorativo	Inserimento e avvio al lavoro	€ 740	€ 1.300	€ 1.835	-
E) Altri interventi	Autoimprenditorialità (alternativo all'inserimento lavorativo)	€ 2.510	€ 3.250	€ 3.860	-
TOTALE	per percorsi di Inserimento lavorativo (A+B+C+D)	€ 1.950	€ 2.950	€ 3.850	€ 5.000
	per percorsi di Autoimprenditorialità (A+B+C+E)	€ 3.720	€ 4.900	€ 5.875	

La Dote attivata dai destinatari in fascia 1-2-3 deve sempre contenere un servizio riconosciuto a risultato (inserimento lavorativo o autoimprenditorialità).

I destinatari non devono partecipare finanziariamente alla Dote e l'operatore non può percepire altri finanziamenti a copertura delle stesse unità di costo già finanziate da Regione Lombardia nell'ambito della Dote.

Per i soggetti in **Fascia 1 e 2**, i servizi formativi ed il servizio di coaching sono condizionati all'attivazione nell'ambito della dote di un tirocinio extra-curriculare, alla sottoscrizione di un contratto di lavoro o all'apertura di una Partita IVA (nel caso di attivazione di un percorso di autoimprenditorialità) utile al riconoscimento del risultato.

I Servizi formativi ed il servizio di coaching potranno essere inseriti nel PIP, quindi erogati anche prima dell'avvio del tirocinio, della sottoscrizione del contratto o all'apertura di una Partita IVA (nel caso di attivazione di un percorso di autoimprenditorialità), fermo restando che potranno essere liquidati solo a seguito dell'inserimento del codice COB relativo al tirocinio, al contratto della durata minima prevista o all'apertura di una Partita IVA e riconosciuti entro il periodo di validità della dote.

La durata minima del tirocinio è di 60 giorni. La durata minima del contratto di lavoro è di 180 giorni anche non continuativi e con aziende diverse, con un **monte ore non inferiore alle 20 ore settimanali**, salvo il caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore nel cui contratto originario fosse previsto un orario di lavoro settimanale inferiore alle 20 ore. Il contratto di lavoro intermittente, (job on call) non è riconosciuto tra le tipologie di contratti attestanti il risultato occupazionale.

Per i soggetti in **Fascia 3** i servizi formativi ed il servizio di coaching sono sempre ammessi.

I percorsi di riqualificazione professionale che consentano opportunità occupazionali in relazione all'evento EXPO 2015 dovranno essere scelti tra quelli definiti nell'offerta formativa dedicata.

I servizi di formazione per gli occupati, devono essere erogati fuori dell'orario di lavoro, in connessione con periodi di riduzione di orario di lavoro a seguito di accordi contrattuali (in particolare contratti/accordi di solidarietà) o sospensione in Cassa Integrazione Guadagni.

È esclusa la formazione continua.

Relativamente alla formazione regolamentata sono ammessi esclusivamente i percorsi di cui all'allegato A.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DOTE

Per finalizzare la richiesta di accesso alla Dote la persona è tenuta a firmare la domanda di partecipazione e il PIP che viene sottoscritto anche dall'Operatore.

L'invio della domanda di Dote a Regione Lombardia è in capo all'Operatore secondo le modalità definite dal Manuale. In seguito ad esito positivo dei controlli di completezza e di conformità dei dati dichiarati rispetto ai requisiti previsti dal presente avviso, l'Operatore riceve dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto e ne consegna copia al destinatario.

La domanda può essere presentata a Regione Lombardia tramite il sistema informativo Gefo a partire dal 21 ottobre 2013.

8. REALIZZAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO (PIP)

Il destinatario e gli Operatori coinvolti nell'attuazione della Dote sono tenuti al rispetto delle procedure descritte nel Manuale per quanto concerne la realizzazione del PIP, la conservazione della documentazione, la registrazione delle attività sul sistema informativo e le verifiche.

Gli output dei servizi resi devono essere forniti in copia al destinatario.

La persona, nel corso della Dote, può modificare o integrare il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) con l'aiuto dell'operatore che l'ha presa in carico, nel rispetto del budget a disposizione per fascia e per area, secondo le modalità stabilite nel Manuale.

Qualora la persona intenda cambiare l'operatore che l'ha presa in carico può rinunciare alla dote prima della sua scadenza naturale; la persona può attivare, successivamente, una nuova dote ripartendo dalla fascia d'aiuto corrispondente alle caratteristiche del momento. La nuova Dote può includere solo i servizi ripetibili o che non sono stati fruiti in passato fermo restando il rispetto dei massimali per area e per fascia, al netto del valore dei servizi già fruiti nella dote rinunciata.

9. DURATA E CONCLUSIONE DELLA DOTE

I servizi devono essere erogati entro la durata massima stabilita per ciascuna fascia di intensità di aiuto:

- Fascia 1. Intensità di aiuto bassa: 3 mesi, 90 gg. da calendario
- Fascia 2. Intensità di aiuto media: 6 mesi, 180 gg. da calendario
- Fascia 3. Intensità di aiuto alta: 6 mesi, 180 gg. da calendario
- Fascia 4. Altro aiuto: 6 mesi, 180 gg. da calendario

Non sono previste proroghe della Dote.

La conclusione di tutte le attività e la relativa rendicontazione dovranno comunque avvenire entro il **30 giugno 2015 mentre la richiesta di liquidazione entro il 30 settembre 2015**.

9.1 Conclusione delle Dote con risultato occupazionale

La **Dote, per le fasce 1, 2 e 3, si conclude positivamente** quando la persona raggiunge l'obiettivo del servizio a risultato entro la scadenza della Dote, nei termini ed alle condizioni seguenti:

A) Il risultato di **inserimento lavorativo è rappresentato dall'avvio** di rapporti di lavoro subordinato o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 giorni anche non continuativi e con aziende diverse con un monte ore non inferiore alle 20 ore settimanali salvo il caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore sospeso nel cui contratto originario fosse previsto un orario di lavoro settimanale inferiore alle 20 ore. Il contratto di lavoro intermittente, (job on call) non è riconosciuto tra le tipologie di contratti attestanti il risultato occupazionale.

Il risultato di inserimento lavorativo è riconosciuto anche sommando la durata dei contratti sottoscritti nel corso di due Doti conseguenziali. A tal fine le Doti devono essere state attivate con lo stesso operatore ed i contratti tracciati a sistema attraverso l'inserimento del codice identificativo delle COB relative agli stessi.

Il risultato di inserimento lavorativo si considera raggiunto anche nel caso in cui i 180 giorni maturano successivamente ai termini di scadenza della Dote (corrispondenti alla fascia d'ingresso del destinatario) a seguito della proroga o trasformazione a tempo inde-

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

terminato di un contratto attivato nel corso della dote stessa, a condizione che entro la scadenza della dote sia conseguito almeno un terzo del risultato, equivalente a "oltre 60 giorni di calendario". A tal fine l'operatore deve tracciare a sistema, entro 180 giorni successivi alla scadenza della dote stessa, purché non conclusa, i codici identificativi delle COB relativi all'attivazione delle proroghe/trasformazioni.

In relazione alle procedure relative alla rendicontazione, richiesta di liquidazione e conclusione di tali doti si rimanda a quanto previsto dal manuale unico.

B) Il risultato di autoimprenditorialità è rappresentato dall'iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan.

La persona che **raggiunge l'obiettivo occupazionale** ha diritto ad accedere ad una nuova dote qualora cambi il suo stato occupazionale; in tal caso la nuova dote conterrà il solo servizio a risultato, del valore e della durata della fascia di intensità di aiuto corrispondente alle caratteristiche del momento e che sarà individuata da una nuova profilazione sul sistema informativo.

9.2 Conclusione delle Dote senza risultato occupazionale

Se alla scadenza della dote il destinatario in fascia 1, 2 o 3 **non ha raggiunto il risultato occupazionale**, può presentare una nuova domanda di dote con le caratteristiche dettagliatamente illustrate nel Manuale e di seguito sinteticamente riportate:

	Evento	Attivazione della Dote	Servizi attivabili	Durata massima	Valore della Dote
1	È in corso un tirocinio attivato nell'ambito della dote	Successivamente alla conclusione del tirocinio	Servizio a risultato (inserimento lavorativo)	3 mesi	Valore della fascia di partenza
2	Il risultato non è stato raggiunto* ¹ e la persona vuole proseguire il suo percorso con lo stesso operatore	Successivamente alla conclusione della dote precedente	Servizio a risultato (inserimento lavorativo / autoimprenditorialità)	Durata massima prevista dalla fascia di partenza	Valore massimo previsto dalla fascia di partenza
3	Il risultato è stato raggiunto solo parzialmente* ² e la persona vuole proseguire il suo percorso con lo stesso operatore	Successivamente alla conclusione del contratto di lavoro	Servizio a risultato (inserimento lavorativo)	Durata massima prevista dalla fascia di partenza	Valore massimo previsto dalla fascia di partenza
4	Il risultato non è stato raggiunto* e la persona vuole proseguire il suo percorso con un nuovo operatore	Successivamente alla conclusione della dote precedente	Servizi ripetibili o non fruiti in passato e l'obbligatorietà di un servizio a risultato (inserimento lavorativo / autoimprenditorialità)	Durata massima prevista dalla fascia di intensità di aiuto successiva a quella di partenza	Valore massimo previsto dalla fascia di intensità di aiuto successiva a quella di partenza, al netto del valore dei servizi già fruiti nella dote precedente
5	Il risultato non è stato o è stato parzialmente raggiunto e la persona desidera intraprendere un percorso di riqualificazione in relazione all'evento EXPO 2015 con lo stesso o altro operatore	Successivamente alla conclusione della dote precedente	Servizi formativi, all'interno della fascia 4 - offerta formativa Expo	Durata massima prevista dalla fascia 4	Valore massimo previsto dalla fascia 4, al netto del valore dei servizi già fruiti nella dote precedente nell'area Consolidamento competenze
6	Il risultato è stato raggiunto solo parzialmente* ² e la persona vuole proseguire il suo percorso con un nuovo operatore	Successivamente alla conclusione del contratto di lavoro	Servizi ripetibili o non fruiti in passato e l'obbligatorietà di un servizio a risultato (inserimento lavorativo / autoimprenditorialità)	Durata massima prevista dalla fascia di intensità di aiuto successiva a quella di partenza	Valore massimo previsto dalla fascia di intensità di aiuto successiva a quella di partenza, al netto del valore dei servizi già fruiti nella dote precedente

La persona può accedere al massimo a 3 doti secondo le modalità e condizionalità previste dal Manuale Unico di gestione della Dote indipendentemente dalla fascia di primo accesso. Pertanto, oltre alle possibilità descritte nella tabella precedente, alla scadenza della dote in fascia 4 il destinatario che desideri proseguire il suo percorso di politiche attive, fermo restando la presenza dei requisiti d'accesso, può attivare un'ulteriore dote secondo le caratteristiche di seguito riportate:

1 * entro la scadenza della prima dote attivata o della seconda dote attivata

2 **il caso "parzialmente raggiunto" può verificarsi nel caso in cui manchino ancora periodi d'occupazione utili al raggiungimento del risultato di cui al punto 9.1 A. Il risultato non può essere raggiunto solo parzialmente per il percorso di autoimprenditorialità

	Evento	Attivazione della Dote	Servizi attivabili	Durata massima	Valore della Dote
1	Conclusione della dote in fascia 4 e la persona vuole proseguire con un percorso di ricerca di nuova occupazione con lo stesso o nuovo operatore	Successivamente alla conclusione della dote precedente	Servizi ripetibili o non fruiti in passato e l'obbligatorietà di un servizio a risultato (inserimento lavorativo / autoimprenditorialità) all'interno della fascia di intensità di aiuto calcolata dal sistema informativo	Durata massima prevista dalla fascia d'accesso	Valore della fascia d'accesso al netto del valore dei servizi già fruiti nella dote precedente nell'area Consolidamento competenze
2	Conclusione della dote in fascia 4 e la persona vuole proseguire il suo percorso formativo con lo stesso o nuovo operatore	Successivamente alla conclusione della dote precedente	Servizi formativi, all'interno della fascia 4	Durata massima prevista dalla fascia 4	Valore massimo previsto dalla fascia 4, al netto del valore dei servizi già fruiti nella dote precedente

Come previsto dal Manuale, la chiusura della Dote a sistema deve avvenire entro i 30 giorni successivi dalla data prevista di conclusione della Dote.

10. BUDGET PER OPERATORE

Regione Lombardia, in fase d'attuazione della Dote Unica Lavoro, assegna agli operatori accreditati per i servizi al lavoro una soglia massima di spesa. La determinazione delle soglie massime avverrà in più fasi così come previsto dalla d.g.r.n.X/748 del 4 ottobre 2013 di attuazione della Dote Unica Lavoro, di seguito sintetizzate.

A) Assegnazione iniziale del budget

Ogni operatore accreditato per i servizi al lavoro ha a disposizione un «budget» inteso come soglia massima di spesa all'interno della quale l'operatore accreditato al lavoro può attivare Doti relative alle fasce 1, 2 e 3.³

Ogni operatore accreditato per i servizi al lavoro ha a disposizione una soglia massima in termini di budget finanziario per erogare i servizi di Dote Unica Lavoro relativamente alle fasce 1, 2 e 3. La soglia massima di spesa per operatore è definita sulla base delle tre componenti indicate dalla d.g.r.n. X/555 del 2 agosto 2013 e nel documento metodologico di cui all'Allegato 2 alla d.g.r.n. X/748 del 4 ottobre 2013 ed in misura correlata alla percentuale di avanzamento finanziario derivante dalla verifica bimestrale (overbooking controllato).

L'operatore, inoltre, può prendere in carico persone fino a concorrenza di una quota aggiuntiva pari al 20% della sua soglia massima (cosiddetta "premialità di assegnazione").

La determinazione della soglia massima messa a disposizione dell'operatore non costituisce assegnazione formale di risorse

L'operatore può monitorare l'andamento della propria soglia attraverso un contatore sul sistema informativo. Ogni dote avviata fa scalare l'importo dal contatore, l'importo che viene scalato corrisponde a quello richiesto nel Piano d'Intervento Personalizzato.

Alla scadenza della dote, le eventuali economie derivanti dalla mancata erogazione dei servizi previsti nelle doti assegnate tornano nella disponibilità di Regione Lombardia e non sono più a disposizione del budget del singolo operatore sino a nuova ridistribuzione.

In caso di sospensione dell'accreditamento ai sensi della vigente regolamentazione, l'operatore è tenuto ad assicurare la conclusione delle doti assegnate a garanzia della scelta dell'utente. Inoltre verrà inibito l'accesso al budget ed è fatto divieto all'operatore di attivare nuove doti fino alla conclusione della sospensione.

In caso di cancellazione dall'albo degli accreditati è fatto divieto all'operatore di accedere al budget e di attivare nuove doti; l'operatore dovrà assicurare la conclusione delle doti assegnate a garanzia della scelta dell'utente, secondo le modalità stabilite con provvedimento del dirigente competente.

B) Meccanismi di verifica periodica delle risorse e di ridistribuzione

Regione Lombardia ogni 60 giorni verifica il livello complessivo delle assegnazioni raggiunto dagli operatori che partecipano all'Avviso, per assicurare da un lato la copertura di bilancio e dall'altro la continuità del servizio erogato alle persone. Le verifiche saranno effettuate il 30 giugno 2014, 31 agosto 2014, 30 ottobre 2014, 31 dicembre 2014, 28 febbraio 2015, 30 aprile 2015.

In occasione delle verifiche, a partire dal 31 gennaio 2014, viene valutata l'effettiva "continuità dei servizi erogati alle persone" come previsto dalla d.g.r. 748/2013. Tale valutazione verterà, tra l'altro, su:

- l'eventuale persistente inattività dell'operatore rispetto alle prese in carico;
- il corretto utilizzo dell'istituto dei tirocini, con particolare riferimento alla durata e all'effettivo svolgimento delle attività nonché alla capacità di generare opportunità di lavoro;
- l'efficace presa in carico dei soggetti, con specifica attenzione alla fascia 3, con particolare riferimento al rapporto tra attività di formazione e servizio di inserimento lavorativo;
- l'effettiva attivazione dei servizi di accoglienza su cui, in base a specifiche segnalazioni, potranno essere attivate iniziative di controllo e ispezione.

Qualora il totale delle risorse assegnate sia inferiore alla dotazione complessiva, al momento della verifica, per ogni operatore viene ricalcolata una nuova soglia massima, corrispondente alle risorse assegnate alla data della verifica.

La differenza tra la dotazione complessiva (incluse le economie mature e reimmesse) e le risorse assegnate viene ridistribuita proporzionalmente alla capacità di collocazione degli operatori. Il 20% di tali risorse è concentrato sugli operatori che hanno registrato risultati occupazionali superiori alla media. Un ulteriore 20% delle risorse viene redistribuito proporzionalmente alla capacità di collocazione dei soggetti in Fascia 3.

³ Vedi Allegato 3 al decreto del presente Avviso.

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

Qualora le assegnazioni complessive superino la dotazione stabilita comprensiva dell'overbooking controllato di cui al precedente paragrafo, Regione Lombardia verifica la disponibilità di eventuali ulteriori risorse derivante da nuove fonti finanziarie, eventuali rinunce e revoche che si dovessero manifestare nel periodo in esame o economie relative a risorse prenotate e non rendicontate. Quindi, Regione Lombardia fissa il nuovo tetto massimo di risorse rispetto alle quali gli operatori accreditati potranno prendere in carico le persone oppure determina la chiusura, anche temporanea, dell'Avviso in ragione dell'impossibilità di prendere in carico nuove persone per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

Ad esito delle verifiche, Regione Lombardia valuterà, anche mediante ulteriori provvedimenti, la modifica delle procedure di ridistribuzione al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dei servizi erogati alle persone.

L'andamento, in termini percentuali, dell'utilizzo delle risorse complessive viene pubblicato nella Bachecca del profilo operatore della piattaforma informatica "Crusotto Lavoro" (cruscottolavoro.servizi.it).

In caso di ridistribuzione delle risorse il sistema informativo non permetterà l'attivazione delle Doti per il tempo strettamente necessario alla ridefinizione della soglia.

L'eventuale aggiornamento delle soglie per operatore viene pubblicato nella Bachecca del profilo operatore della piattaforma informatica "Crusotto Lavoro".

Inoltre, Regione Lombardia effettua verifiche costanti sull'avanzamento finanziario dell'Avviso al fine di rispettare il vincolo della dotazione finanziaria, come previsto al punto 3.3. della d.g.r. X/748 del 4 ottobre 2013 e ss.mm.ii., attivando le eventuali misure ivi previste.

C) Ridistribuzione di risorse aggiuntive

Nel caso siano disponibili risorse aggiuntive, Regione Lombardia definisce una nuova soglia massima per ciascun operatore, in base ai medesimi criteri definiti per la prima assegnazione sui dati riferiti alle doti concluse e rendicontate dall'avvio della Dote Unica Lavoro. Anche tale soglia massima non costituisce assegnazione formale di risorse.

D) Meccanismi di sostituzione

I meccanismi di sostituzione consentono all'operatore che ha raggiunto la sua soglia massima di prendere in carico nuovi destinatari attingendo da un budget riservato ad hoc, denominato "budget di sostituzione", che viene alimentato dal valore dei servizi previsti nelle doti concluse con esito positivo a partire dal 21 ottobre 2013.

Resta fermo il principio generale per cui le economie derivanti dalla mancata erogazione dei servizi previsti nelle doti assegnate tornano nella disponibilità di Regione Lombardia.

E) Dotazione fascia 4

Al fine di rendere maggiormente fruibili i percorsi di riqualificazione finalizzati al mantenimento del posto di lavoro e/o all'accrescimento professionale, è istituita un'unica dotazione di risorse specifica dedicata alla fascia 4 - "Altro Aiuto", al di fuori delle soglie massime di budget per operatore, a tale budget potranno accedere anche gli operatori accreditati alla formazione sez. B. La data della suddetta gestione delle risorse dedicate alla Fascia 4 verrà comunicata su Crusotto Lavoro.

11. VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

Regione Lombardia monitora l'avanzamento delle attività con particolare riferimento ai risultati raggiunti da ciascun operatore.

L'analisi del monitoraggio costituirà oggetto per la valutazione delle performance degli enti in termini di rating e di rapporto del Valutatore Indipendente ai sensi dell'art. 17 della l.r. 22/2006.

Verranno valorizzati gli operatori più performanti anche sotto i seguenti aspetti:

- tasso di successo, inteso come la capacità degli operatori di portare i destinatari al raggiungimento del risultato di inserimento lavorativo, realizzazione di un progetto imprenditoriale o riqualificazione;
- qualità e utilità della prestazione percepita da parte del destinatario dei servizi, da rilevare anche attraverso indagini di *customer satisfaction* mirate.

La valutazione delle performance potrà tenere conto delle tipologie di destinatari dei servizi, con particolare riferimento ai target più svantaggiati (Fascia 3).

12. INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE**12.1 Tipologia di incentivo e destinatari**

Sono riconosciuti alle imprese che effettuano le assunzioni ad esito positivo del servizio di inserimento lavorativo all'interno della Dote Unica Lavoro, i seguenti incentivi:

A) Incentivi alle imprese che assumono:

- **Disoccupati da oltre 12 mesi**;
- **Disoccupati da oltre 6 mesi**, di età superiore a 50 anni oppure di età superiore a 45 anni e in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale;
- **Lavoratori in CIGD / CIGS** con causali di cessazione d'attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberi, di età superiore a 50 anni oppure di età superiore a 45 anni e in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale;
- **Giovani fino a 29 anni compiuti**, che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

L'incentivo ha un valore massimo di € 3.000 per i contratti di lavoro subordinato di almeno 12 mesi e di massimo € 8.000 per i contratti tempo indeterminato ed è erogato in regime di esenzione ex Reg. (CE) n. 800/08.

B) Incentivi alle imprese che assumono ex dirigenti che abbiano un'età superiore ai 50 anni e/o non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Il contratto deve prevedere la qualifica dirigenziale.

L'incentivo ha un valore massimo di € 5.000 per i contratti di lavoro subordinato di almeno 12 mesi e di massimo € 10.000 per i contratti tempo indeterminato ed è erogato in regime di esenzione ex Reg. (CE) n. 800/08.

C) Incentivi alle imprese sociali costituite ai sensi della l. 118/05 e del d.lgs. 155/06 da un imprenditore che abbia concluso un percorso di auto-imprenditorialità, per l'assunzione di lavoratori in CIGD / CIGS con causali di cessazione d'attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberi e/o in mobilità ordinaria e in deroga.

L'incentivo ha un valore massimo di € 3.000 per i contratti di lavoro subordinato di almeno 12 mesi e di massimo € 8.000 per i contratti a tempo indeterminato ed è erogato in regime "de minimis" ex Reg. (CE) n. 1998/06.

Il contributo è ammissibile solo se il rapporto di lavoro si instaura fra impresa e lavoratore e non è finalizzato alla somministrazione.

Sono esclusi dagli interventi i lavoratori che prestano attività lavorativa presso l'impresa in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. da 20 a 28 del d.lgs. n.276/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Le agenzie di somministrazione possono accedere all'incentivo solo se instaurano un rapporto di lavoro finalizzato all'inserimento di personale nel proprio organico.

Aiuti in regime di esenzione ex Reg. (CE) n. 800/08 (All. B)

Gli incentivi economici, conformemente alla disciplina del Reg. (CE) n. 800/08, sono rivolti a coprire i costi salariali che l'impresa deve sostenere a fronte di ogni lavoratore assunto.

Il calcolo dei costi ammissibili corrisponde al "costo salariale lordo" durante il periodo di 12 mesi successivi all'assunzione. Il costo salariale copre:

- a) la retribuzione linda annuale;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari.

Il valore dell'incentivo economico, articolato così come chiarito precedentemente, non può superare la soglia massima del 50% del "costo salariale lordo" sostenuto dall'azienda durante il periodo di 12 mesi successivi all'assunzione, estesa al 75% nel caso di lavoratori con disabilità.

Il suddetto incentivo economico è cumulabile con altri incentivi pubblici, nazionali, regionali, comunitari, riconosciuti per la stessa finalità, fermi restando i suddetti limiti stabiliti dall'art. 40, comma 2 e 41 comma 2, del regolamento (CE) n. 800/2008.

L'incentivo economico, cumulato con eventuali altri contributi concessi da altro ente, non può dare luogo a un'intensità linda di aiuto superiore alle percentuali sopra descritte, riferite al periodo di occupazione del lavoratore considerato.

Nel caso in cui l'incentivo economico concesso a valere sul presente Avviso cumulato con altri contributi superi le percentuali sopra descritte, a seguito della verifica da parte di Regione Lombardia, la quota di contributo concessa verrà ridotta proporzionalmente per rispettare i massimali consentiti.

Nel caso di assunzione part-time l'intensità d'aiuto sarà ridotta proporzionalmente in ragione delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento.

In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al datore di lavoro), l'aiuto concesso verrà riparametrato in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto. In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa addebitabile al datore di lavoro, l'impresa non avrà diritto alla liquidazione del contributo concesso.

Aiuti in regime "de minimis" ex Reg. (CE) n. 1998/06. (All. C)⁴

L'agevolazione viene riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 88 del TFUE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»). Pertanto, l'importo massimo concedibile potrà essere assegnato soltanto a coloro i quali autodichiarano che l'agevolazione richiesta, sommata agli eventuali ulteriori aiuti ricevuti, nell'ultimo triennio (nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti), in regime «de minimis», non eccedano complessivamente l'importo di € 200.000,00, che si riduce a € 100.000,00 per le attività del comparto del trasporto merci conto terzi.

Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Per ulteriori dettagli in merito alla normativa sugli aiuti di stato precedentemente trattata si rinvia agli Allegati B e C del presente Avviso.

12.2 Imprese beneficiarie

Possono beneficiare degli incentivi economici per l'assunzione di cui al paragrafo 12.1 le imprese private con **sede operativa nel territorio della Regione Lombardia** aventi le caratteristiche riportate nei regolamenti comunitari sopra indicati.

Per impresa privata s'intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività di impresa. Pertanto, il presupposto fondamentale per essere definite imprese è che si eserciti attività economica che determini l'iscrizione alla CCIAA, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

Non possono usufruire degli incentivi previsti:

- A) gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte partecipati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;
- B) le imprese che abbiano in atto sospensioni dal lavoro o che abbiano proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.

Le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
- b) essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
- c) essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) essere in regola con le assunzioni previste dalla legge 68/99 sul collocamento mirato delle persone con disabilità;
- e) rispettare i principi del regolamento CE n. 800/2008 e successive modifiche per l'assunzione di soggetti svantaggiati nel caso di incentivi concessi in regime di esenzione;
- f) rispettare i principi del regolamento CE n. 1998/2006 nel caso di incentivi concessi in regime de minimis.

⁴ I contributi deliberati successivamente al 30 giugno 2014 saranno concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

I requisiti di cui al presente paragrafo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino alla domanda di liquidazione.

12.3 Modalità di richiesta ed erogazione degli incentivi all'assunzione

Le imprese richiedenti l'incentivo economico assunzionale dovranno presentare attraverso il sistema informativo regionale "Finanziamenti Online" la domanda di incentivo economico utilizzando la modulistica messa a disposizione da Regione Lombardia, secondo quanto previsto dal Manuale.

La **domanda di concessione** dell'incentivo può essere presentata **dal 24 febbraio 2014 e non oltre le ore 17.00 del 30 giugno 2014**. Alla data di apertura del sistema potranno essere presentate domande riferite ad assunzioni precedenti effettuate a seguito dei servizi erogati a valere sul presente avviso.

Successivamente a tale data l'Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di un'ulteriore fase di finanziamento compatibilmente con le scadenze della programmazione comunitaria o di eventuali fondi nazionali e regionali.

L'assegnazione del contributo avverrà con procedura "a sportello" e sarà subordinata al rispetto delle modalità di presentazione della domanda prevista dal presente avviso e dalla disponibilità delle risorse.

A seguito della presentazione della richiesta di incentivo, il sistema informativo darà comunicazione di avvenuta presentazione della domanda. **La presentazione della domanda non costituisce assegnazione formale del contributo essendo quest'ultima subordinata alla verifica dei requisiti e della documentazione** previsti dall'avviso, sia in fase di presentazione che in fase di richiesta di liquidazione dell'incentivo.

I dettagli relativi alla fase di presentazione della domanda sono riportati nel Manuale.

Nel caso di esaurimento delle risorse, al momento della presentazione, la domanda di contributo viene messa in lista di attesa. Sulla base della data e ora di salvataggio della richiesta di contributo, il sistema informativo assegna una posizione nella lista d'attesa (1°, 2°, 3°,...). Qualora le risorse tornino ad essere disponibili, il sistema procederà automaticamente all'accoglimento della domanda scorrendo la lista di attesa nell'ordine sopra illustrato.

Qualora il rapporto di lavoro instauratosi tra azienda e lavoratore si interrompesse, l'azienda sarà tenuta a darne immediata comunicazione a Regione Lombardia, compilando il modulo di rinuncia presente nel sistema informativo.

Nel caso in cui emergano delle irregolarità sul possesso e permanenza dei requisiti nonché nella documentazione prodotta, la domanda sarà rigettata. Qualora a seguito di ulteriori controlli risultasse che gli importi erogati sono stati indebitamente riconosciuti, Regione Lombardia procederà al recupero totale o parziale delle somme eventualmente già liquidate oltre agli interessi legali.

La **richiesta di liquidazione** dell'incentivo economico assunzionale, trascorsi 12 mesi dalla data di assunzione, sarà effettuata direttamente dall'azienda attraverso il sistema informativo regionale "Finanziamenti Online" utilizzando la modulistica messa a disposizione da Regione Lombardia, prevista dal Manuale.

13. GESTIONE E CONTROLLI

Per la corretta gestione e liquidazione delle doti nonché degli incentivi all'occupazione finanziati dal POR FSE 2007-2013 a favore di individui, operatori, organismi o imprese, pubbliche o private che partecipano all'attuazione della dote si fa riferimento al Manuale di cui alla d.d.u.o. n. 9254 del 14 ottobre 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

È facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli, anche senza preavviso, in loco nonché effettuare controlli desk, in ogni fase delle attività previste nel presente avviso al fine di verificare la regolarità della documentazione e dei procedimenti amministrativi anche in attuazione di quanto già previsto dalla d.g.r. 555/2013

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORME GENERALI

Titolare del trattamento è la Giunta regionale, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003 responsabile interno del trattamento per i dati personali è il Direttore della D.G. Istruzione Formazione Lavoro. I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 della l. 241/90 è il Direttore della D.G. Istruzione Formazione Lavoro.

15. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI**Destinatari**

Per informazioni di dettaglio rivolgersi ad un Operatore accreditato per i servizi al lavoro della Regione Lombardia. L'elenco è consultabile alla pagina: www.dote.regione.lombardia.it

Per informazioni generali sono inoltre attivi:

- gli **Sportelli Spazio Regione** disponibili sul sito www.spazio.regione.lombardia.it con sedi e orari di apertura;
- il **Call Center numero 800 318 318**, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Operatori accreditati

Gli operatori accreditati che necessitino informazioni tecniche relative all'avviso possono registrarsi sulla piattaforma informatica di supporto Cruscotto Lavoro:

cruscottolavoro.servizi.it

Per problemi tecnici sul sistema informativo Gefo o al mancato recupero delle credenziali (nome utente e/o password) scrivere esclusivamente a:

assistenzaweb@regione.lombardia.it

oppure contattare il numero verde **800.131.151**

16. RIFERIMENTI NORMATIVI DOTE UNICA LAVORO

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento 1080/2006;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) con particolare riferimento agli artt. 1,2,3,7,9,10,40 e 41;
- Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis") e in particolare gli artt.1,2 e 3;
- Regolamento (CE) 284/2009 del 7 aprile 2009 che modifica il Reg. CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento (CE) 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Reg. CE n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- Regolamento (CE) 539/2010 del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013 (Dec. C.5465 del 06.11.2007);
- Legge regionale del 28 settembre 2006 n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia";
- Legge regionale del 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- D.g.r del 26 ottobre 2011, n. 2412 "Requisiti per l'accreditamento dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro";
- D.d.u.o. del 31 ottobre 2012, n.9749 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale - sezione B - e all'albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della d.g.r. del 26 ottobre 2011 n. X/2412;
- D.d.g. del 20 dicembre 2012, n. 12417, "Approvazione del modello di rating degli operatori iscritti all'albo degli accreditati al sistema regionale che erogano servizi di Istruzione e Formazione Professionale - sezione B - extra ddif - e servizi al lavoro".
- D.g.r. n. X/555 del 2 agosto 2013 "Approvazione delle Linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro"
- D.g.r. n. X/748 del 4 ottobre 2013 "Approvazione delle modalità di attuazione della Dote Unica Lavoro 2013-2015" e ss.mm.ii.
- D.g.r.n. X/1761 del 8 maggio 2014 recante "Determinazione in merito alla convenzione tra regione lombardia e ministero del lavoro e delle politiche sociali - direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro per l'attuazione della iniziativa europea per l'occupazione dei giovani"
- D.g.r. n. X /1889 del 30 maggio 2014 "Approvazione del piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani"
- D.g.r. n. X/1983 del 20 giugno 2014 recante: «Determinazioni in ordine all'attuazione della Garanzia per i Giovani e modifiche delle modalità operative di Dote Unica Lavoro di cui alla d.g.r. del 4 ottobre 2013 n. X/748»
- D.g.r. n. X/2257 del 1 agosto 2014 recante: «Ulteriori determinazioni relative a Dote Unica Lavoro: attuazione del punto 3 della d.g.r. n.X/2109 del 11 luglio 2014 "Adozione della proposta di programma operativo regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia»
- D.d.u.o. 14 luglio 2014 n. 6758 Determinazioni in merito alla prima attuazione del programma Garanzia Giovani della Regione Lombardia ai sensi d.g.r. n. X/1983 del 20 giugno 2014
- "AVVISO COMUNE REGIONALE "EXPO E LAVORO" siglato il 5 giugno 2014 da Regione Lombardia e le parti sociali regionali
- D.d.u.o. n. 8617 del 26 settembre 2013 "Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro";
- D.d.u.o. n. 10735 del 21 novembre 2013, che approva l'offerta dei servizi formativi
- D.d.u.o. n. 9254 del 14 ottobre 2013 e successive modifiche ed integrazioni "Attuazione della dgr n.X/555 del 02/08/2013 recante: "Approvazione delle linee guida per l'attuazione della dote unica lavoro", approvazione del "Manuale unico di gestione della dote".
- D.d.u.o. n. 9308 del 15 ottobre 2013 "Avviso Dote Unica lavoro - attuazione delle d.d.g.r n. 555 del 2 agosto 2013 e n. 748 del 4 ottobre 2013" finalizzato al sostegno dell'occupabilità e occupazione delle persone svantaggiate nel mercato del lavoro;
- D.d.u.o. n. 1436 del 24 febbraio 2014 "Determinazioni in merito all'Avviso Dote Unica lavoro di cui al d.d.u.o. n. 9308 del 15 ottobre 2013";
- D.d.u.o. n. 3591 del 29 aprile 2014 "Determinazioni in merito all'Avviso Dote Unica lavoro di cui al d.d.u.o. n. 9308 del 15 ottobre 2013 e successive modifiche ed integrazioni";
- D.d.u.o. n. 5186 del 17 giugno 2014 "Avviso dote unica lavoro di cui al d.d.u.o. n. 9308 del 15 ottobre 2013 e successive modifiche ed integrazioni. incremento della dotazione finanziaria destinata al budget di sostituzione.";
- D.d.u.o. n. 3957 del 13 maggio 2014 "Modifica all'Allegato A del d.d.u.o. n. 1382 del 21 febbraio 2014 "Manuale di Gestione della Dote Unica";
- D.l. del 29 novembre 2008, n. 185, art. 19, convertito dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni;
- D.l. del 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7-ter convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33;
- Decreto interministeriale n. 46441 del 19 maggio 2009 "Accesso all'indennità di disoccupazione per sospensioni dell'attività lavorativa"
- Convenzione del 3 giugno 2009 tra Regione Lombardia e INPS;
- Circolare MLPS n. 39 del 19 novembre 2010 "Chiarimenti operativi sulle più recenti misure di incentivazione e supporto al reinserimento dei perceptorii di trattamento di sostegno al reddito";
- Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia, secondo semestre anno 2013 del 2 luglio 2013 ss.ii.mm.

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

17. ALLEGATI

17.1 Allegato A. Precisazione percorsi formativi

a) Percorsi per profili professionali regolamentati

Assistente Familiare DDUO 17/12/2008 n. 15243

Operatore forestale DDUO 27/04/2009 n. 4096

Operatore Forestale Responsabile DDUO 27/04/2009 n. 4096

Istruttore Forestale DDUO 27/04/2009 n. 4096

Direttore tecnico addetto alla trattazione affari DDUO 22/02/2012 n. 1331

Operatore funebre (necroforo) DDUO 22/02/2012 n. 1331

Addetto al trasporto di cadavere DDUO 22/02/2012 n. 1331

Percorsi per figure professionali abilitanti

Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi DDUO 1/04/2010 n. 3310

Responsabile tecnico dei veicoli a motore DDUO 28/05/2009 n. 5350

Percorsi per figure professionali abilitanti relativi esclusivamente all'offerta formativa Expo 2015

Somministrazione di alimenti e bevande secondo lo standard professionale e formativo approvato con D.G.R. IX/887 del 1/12/2010

Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi DDUO 1/04/2010 n. 3310

b) Percorsi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro

Sono erogabili ai destinatari della Dote Unica Lavoro i percorsi obbligatori abilitanti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del DLGS 81/08 e ss.mm.ii. e, per la fascia 4, anche i percorsi formativi a ruolo (ad es. Addetti e Responsabili Servizi e Prevenzione e Sicurezza). Restano esclusi i percorsi formativi "Lavoratore", "Preposto" e "Dirigente".

17.2 Allegato B. Regolamento (CE) n. 800/08

REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE DEL 6 AGOSTO 2008 CHE DICHIARA ALCUNE CATEGORIE DI AIUTI COMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO (REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA) L 214/14 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9 agosto 2008

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1- Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

- a) aiuti a finalità regionale;
- b) aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI;
- c) aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile;
- d) aiuti per la tutela dell'ambiente;
- e) aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali;
- f) aiuti sotto forma di capitale di rischio;
- g) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
- h) aiuti alla formazione;
- i) aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili.

2. Il presente regolamento non si applica agli:

- a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

3. Il presente regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti:

- a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio(1), fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;
- b) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;
- c) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o
 - ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;
- e) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;
- f) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;

9) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.

4. Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuti regionali relativi a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici.

5. Il presente regolamento non si applica agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1.

6. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:

- a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- b) aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- c) aiuti alle imprese in difficoltà.

7. Ai fini del paragrafo 6, lettera c), per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
- 2) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
- 3) «aiuti individuali»:
 - a) aiuti ad hoc e
 - b) aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime di aiuti;
- 4) «aiuti ad hoc»: aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti;
- 5) «intensità di aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;
- 6) «aiuti trasparenti»: aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi;
- 7) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 8) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 9) «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;
- 10) «attivi materiali»: fatto salvo l'articolo 17, punto 12), gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo;
- 11) «attivi immateriali»: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
- 12) «grande progetto di investimenti»: l'investimento in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l'aiuto è concesso;
- 13) «numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
- 14) «posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità, imputabili all'investimento;
- 15) «costi salariali»: l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
 - a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
 - b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
 - c) i contributi assistenziali per figli e familiari;
- 16) «aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI»: aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15;
- 17) «aiuti agli investimenti»: gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione ai sensi dell'articolo 13, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI ai sensi dell'articolo 15 e gli aiuti agli investimenti a favore della tutela dell'ambiente ai sensi degli articoli da 18 a 23;
- 18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
 - a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
 - c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; Serie Ordinaria n.48 - Mercoledì 28 novembre 2012
 - d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- 19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;
- 20) «lavoratore disabile»: chiunque sia:
- a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o
 - b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;
- 21) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 50 % dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili;
- 22) «prodotti agricoli»:
- a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;
 - b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
 - c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio(1);
- 23) «trasformazione di prodotti agricoli», qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
- 24) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;
- 25) «attività turistiche»: le seguenti attività ai sensi della NACE revisione 2:
- a) NACE 55: servizi di alloggio;
 - b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;
 - c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;
 - d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;
 - e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
 - f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
- 26) «anticipo rimborsabile»: un prestito a favore di un progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
- 27) «capitale di rischio»: finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi seed, startup e di espansione);
- 28) «impresa di nuova costituzione a partecipazione femminile»: piccola impresa che soddisfa le seguenti condizioni:
- a) una o più donne sono proprietarie di almeno il 51 % del capitale della piccola impresa interessata o proprietarie ufficiali dell'impresa interessata e
 - b) la direzione della piccola impresa è affidata ad una donna;
- 29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
 - b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
 - c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm.e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm.e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm.e più, larghi piatti di 150 mm.e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
 - d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
 - e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;
- 30) «settore delle fibre sintetiche»:
- a. l'estruzione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure
 - b. la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estruzione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure
 - c. qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

Articolo 3 - Condizioni per l'esenzione

1. I regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti individuali concessi nel quadro di tali regimi soddisfino

tutte le condizioni del presente regolamento e il regime contenga un riferimento esplicito al medesimo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché tali aiuti individuali soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, e la misura di aiuto individuale contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Gli aiuti ad hoc che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché l'aiuto contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9 - Trasparenza

1. Entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione. Tale sintesi è fornita mediante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo e nella forma prevista all'allegato III.

La Commissione accusa senza indugio ricevuta della sintesi. La sintesi è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web della Commissione.

2. Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione.

Nel caso di un regime di aiuti, il testo preciserà le condizioni previste dalla legislazione nazionale intese a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Lo Stato membro interessato garantisce che il testo integrale della misura d'aiuto sia consultabile su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore. Le informazioni sintetiche fornite dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 specificano la pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

3. In caso di concessione di un aiuto individuale esentato a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferimento esplicito alle disposizioni specifiche del capo II relative a tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alla pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

4. Fatti salvi gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 a 3, ognualvolta è concesso un aiuto individuale nell'ambito di un regime di aiuti esistente a favore di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31 e l'aiuto individuale è superiore a 3 milioni di euro e ognualvolta è concesso un aiuto individuale agli investimenti a finalità regionale, sulla base di un regime di aiuti esistente a favore di grandi progetti di investimenti non soggetti a obbligo di notifica individuale ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri, entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l'autorità competente ha concesso l'aiuto, forniscono alla Commissione le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II, utilizzando l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo.

Articolo 10 - Controllo

1. La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente all'articolo 9.

2. Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al presente regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento. I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.

3. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l'applicazione del presente regolamento. Qualora lo Stato membro interessato non fornisca le informazioni richieste entro il termine fissato dalla Commissione o entro un termine convenuto o qualora lo Stato membro fornisca informazioni incomplete, la Commissione invierà un sollecito stabilendo un nuovo termine per la presentazione delle informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che le misure di aiuto future cui si applica il presente regolamento dovranno esserle notificate, integralmente o parzialmente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili

Articolo 40 - Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali

1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione. (...) *

4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenta un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

* Si precisa che sarà applicata esclusivamente la parte del comma 3, art. 40 del Regolamento CE n. 800/2008 dedicata ai lavoratori "svantaggiati". Non saranno erogate ulteriori integrazioni salariali a favore dei soggetti "molto svantaggiati".

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

Articolo 41 - Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali

1. Gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato assunto. 4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

G.U.L. 17 del 21 gennaio 2000

17.3 Allegato C. Regolamento (CE) n. 1998/2006

REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO AGLI AIUTI D'IMPORTANZA MINORE («de minimis»)

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);
- b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;
- b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Articolo 2 - Aiuti d'importanza minore («de minimis»)

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale.

In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

3. I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini

dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

4. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare:

- gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;
- gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis»;
- gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria;
- gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 1 500 000 EUR per impresa. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 750 000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. La garanzia non deve superare l'80 % del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando: i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

5. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Articolo 3 - Controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se l'aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere

nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi. In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

- il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione; 28 dicembre 2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379/9;
- lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;
- lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accettare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accettare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

Articolo 4 - Modifiche

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1860/2004 è modificato come segue:

- al paragrafo 1, le parole «trasformazione e commercializzazione» sono cancellate;
- b) il paragrafo 3 è cancellato.

Articolo 5 - Misure transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 12 agosto 2014

di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il 30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

Articolo 6 - Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 10 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

L 379/8 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006 GU L 17 del 21 gennaio 2000

17.4 Allegato D. Autorizzazione alla partecipazione a Dote Unica Lavoro da parte dell'Ufficio Formazione e Collocamento del Comando Militare Esercito Lombardia

- o Copia per il destinatario
- o Copia per l'operatore accreditato

(carta intestata Comando Militare Esercito Lombardia)

AUTORIZZAZIONE DEL COMANDO REGIONALE DI APPARTENENZA A FREQUENTARE IL PERCORSO/I FORMATIVO/I IN DOTE UNICA LAVORO E ATTESTAZIONE DELL'IDENTITÀ DEL DESTINATARIO NEL RISPETTO DEL D.PR 445/2000

Il Sottoscritto _____ in qualità di _____ (ruolo) del _____
_____ (indicazione del Comando regionale)
con sede nel comune di _____ CAP _____ via _____
n. _____ Prov. _____

DICHIARA CHE

Il Sig. _____ (Nome e cognome del destinatario) nato a _____
il _____ Codice Fiscale _____ Carta di Identità n° _____ rilasciata a _____
il _____ da _____ in corso di validità, è in possesso dei requisiti
d'accesso alla stessa ai sensi del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione ed il Comando Militare Esercito Lombardia in data
23 ottobre 2012, pertanto è autorizzato a partecipare al percorso di qualificazione/riqualificazione previsto da Dote Unica Lavoro di
seguito sinteticamente descritto:

obiettivo dell'intervento formativo _____
descrizione del percorso _____
indicazione Ente Accreditato _____
sede _____ indirizzo _____ tel. _____

Firma e timbro

Id Operatore	Lista accreditati al 30/06/2014	Soglia massima		Assegnato		Dati base		Redistribuzione		Assegnazione overbooking controllato (stanziamento calcolato con il moltiplicatore di spesa 1,45)		Nuove soglie massime	
		€	€	€	€	(A) presin carico F1 F2 e F3	(B) rendicontati a risultato F1 F2 e F3	di cui: rendicontati a risultato F3	Quota della redistribuzione	Nuova soglia dopo redistribuzione	Nuova soglia aggiuntiva€	Nuova soglia aggiuntiva (base * 1,2)	Nuova soglia massima con overbooking e redistribuzione
		Soglia massima € con premialità ai netto di Fascia 4	Assegnato fasce 1,2,3 e 4										
2924	E-SKILL S.R.L.	€ 277.415,53		€ 162.946,52	69	31	14	44,93%	€ 10.649,06	€ 173.595,57	€ 107.165,23	€ 128.598,27	€ 302.193,84
2966	FORMAPER	€ 143.644,29		€ 98.864,92	23	8	5	34,78%	€ 2.942,02	€ 101.806,94	€ 61.099,37	€ 73.319,24	€ 175.126,18
3558	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	€ 185.332,54		€ 163.398,88	55	9	3	16,36%	€ 2.081,13	€ 165.480,01	€ 57.117,82	€ 68.541,38	€ 234.121,40
3966	CE.S.V.I.P. LOMBARDIA- CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA -SOCIETÀ COOPERATIVA	€ 1.513.379,97		€ 1.356.329,72	645	217	115	33,64%	€ 76.919,43	€ 1.433.249,15	€ 493.207,67	€ 591.849,20	€ 2.025.098,36
5012	UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE	€ 163.506,26		€ 74.700,00	46	28	8	60,87%	€ 8.969,24	€ 83.669,24	€ 78.623,46	€ 94.348,15	€ 178.017,39
5137	PROGETTO DI ESPRESSIONE E SVILUPPO TERRITORIALE SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN BREVE "PRODEST S.C. A.R.L."	€ 134.060,51		€ 107.546,20	39	12	5	30,77%	€ 2.914,61	€ 110.460,81	€ 69.309,98	€ 83.171,98	€ 193.632,79
5188	PROVINCIA DI LECCO	€ 494.267,43		€ 379.884,25	214	90	56	42,06%	€ 33.062,74	€ 412.946,99	€ 223.769,06	€ 268.522,87	€ 681.469,86
5252	CONFAP INDUSTRIA	€ 120.995,92		€ 73.289,00	25	3	2	12,00%	€ 833,48	€ 74.122,48	€ 45.772,87	€ 54.927,44	€ 129.049,92
5324	GALDUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	€ 1.085.995,92		€ 812.162,30	338	118	78	34,91%	€ 43.988,77	€ 856.151,07	€ 316.221,65	€ 379.465,98	€ 1.235.617,05
5332	ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L.	€ 146.871,52		€ 148.377,40	30	9	9	30,00%	€ 2.919,75	€ 151.297,15	€ 63.291,29	€ 75.949,54	€ 227.246,70
5354	EUROLAVORO SOCIETÀ CONSORZIALE A.R.L.	€ 1.032.676,75		€ 920.016,24	364	47	31	12,91%	€ 13.011,28	€ 933.027,52	€ 154.615,34	€ 185.538,40	€ 1.118.565,93
5372	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMO	€ 136.587,82		€ 121.034,36	38	8	7	21,05%	€ 2.455,57	€ 123.489,93	€ 56.679,50	€ 68.015,40	€ 191.505,33
5384	FOUNDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	€ 1.454.314,78		€ 1.694.901,26	653	133	71	20,37%	€ 34.481,72	€ 1.729.382,98	€ 324.526,75	€ 389.432,10	€ 2.118.815,08
5426	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE	€ 649.240,96		€ 520.050,06	203	27	21	13,30%	€ 7.920,64	€ 527.970,70	€ 131.921,14	€ 158.305,36	€ 686.276,07

Id Operatore	Lista accreditati al 30.06.2014	Soglia massima		Assegnato		Dati base		Redistribuzione		Assegnazione overbooking controllato con il stanziamento calcolato con il moltiplicatore di spesa 1,45)		Nuove soglie massime	
		€	€	€	€	(A) presi in carico F1 e F3	(B) rendicontati a risultato F1 e F2 e F3	di cui: rendicontati a risultato F3	(B)/(A)*100 efficacia	Quota della redistribuzione	Nuova soglia dopo redistribuzione	Nuova soglia aggiuntiva (base*1,2)	Nuova soglia aggiuntiva €
5438	IAL INNOVAZIONE APPENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	€ 2.637.748,60	€ 2.164.615,28	751	189	105	25,17%	€ 49.574,14	€ 2.214.189,42	€ 531.126,09	€ 637.351,31	€ 2.851.540,73	
5450	ADECCO ITALIA SPA	€ 8.164.785,64	€ 7.174.176,06	4.440	1.613	353	36,33%	€ 501.617,02	€ 7.675.793,08	€ 2.662.566,25	€ 3.195.079,50	€ 10.870.872,58	
5486	SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA	€ 106.902,18	€ 72.813,40	21	1	1	4,76%	€ 324,42	€ 73.137,82	€ 44.193,46	€ 53.032,15	€ 126.169,97	
5498	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	€ 545.280,44	€ 526.652,15	209	56	34	26,79%	€ 15.092,41	€ 541.744,56	€ 154.013,15	€ 184.815,78	€ 726.560,35	
5567	COMUNE DI CREMONA	€ 40.180,65	€ 13.503,50	6	3	1	50,00%	€ 980,96	€ 14.484,46	€ 38.043,03	€ 45.651,64	€ 60.136,10	
5589	SOLCO MANIOVA -SOLIDARITÀ E COOPERAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	€ 428.378,69	€ 423.159,88	212	74	41	34,91%	€ 26.479,86	€ 449.639,74	€ 199.566,78	€ 239.480,14	€ 689.119,87	
5607	UMANA SPA	€ 4.469.535,64	€ 4.105.991,98	1.705	654	175	38,36%	€ 207.838,53	€ 4.313.830,51	€ 1.166.208,86	€ 1.399.450,63	€ 5.713.281,14	
5671	ASSOCIAZIONE SCUOLA LAVORO ALTO MILANESE	€ 172.578,44	€ 129.675,60	66	8	6	12,12%	€ 2.315,80	€ 131.991,40	€ 49.405,09	€ 59.286,10	€ 191.277,50	
5867	WORKOPP SOCIETÀ PER AZIONI ENUNCIABILE ANCHE WORKOPP S.P.A.	€ 1.842.326,67	€ 1.293.731,44	644	240	131	37,27%	€ 85.604,86	€ 1.379.336,30	€ 498.287,01	€ 597.944,42	€ 1.977.280,71	
6011	MESTIERI - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	€ 1.390.923,73	€ 1.129.342,48	459	228	150	49,67%	€ 84.895,75	€ 1.214.238,23	€ 531.902,37	€ 638.282,85	€ 1.852.521,08	
6050	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	€ 1.768.391,89	€ 1.739.134,32	779	200	84	25,67%	€ 48.670,08	€ 1.787.804,40	€ 414.136,62	€ 496.963,94	€ 2.284.768,34	
6073	ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOMBARDIA	€ 181.515,16	€ 91.993,24	47	13	8	27,66%	€ 3.518,57	€ 95.511,81	€ 59.327,31	€ 71.192,78	€ 166.704,59	
6119	GI GROUP S.P.A. (CON O SENZA INTERPUNZIONI E COMUNQUE SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFFCA)	€ 6.344.759,79	€ 6.212.707,62	3.238	964	308	29,77%	€ 221.048,82	€ 6.433.756,44	€ 1.502.244,95	€ 1.802.693,94	€ 8.236.450,38	
6124	AZIENDA SPECIALE CONSORZIO "CONSORZIO DESIO-BRIANZA"	€ 107.920,47	€ 69.632,72	23	1		4,35%	€ 184,65	€ 69.817,37	€ 42.355,51	€ 50.826,61	€ 120.543,98	

Id Operatore	Lista accreditati al 30.06.2014	Soglia massima		Assegnato		Dati base		Redistribuzione		Assegnazione overbooking controllato con il (stanziamento calcolato con il moltiplicatore di spesa 1,45)	Nuove soglie massime
		€	€	€	€	(A) presin carico F1 e F3	(B) rendicontati a risultato F1 e F2 e F3	di cui: rendicontati a risultato F3	Quota della redistribuzione	Nuova soglia dopo redistribuzione	Nuova soglia aggiuntiva (base*1,2)
6185	FOUNDAZIONE MINOPRIO ISTITUTO TECNICO SUPERIORE" PER BREVITA' "FONDAZIONE MINOPRIO"	€ 137.662,95		€ 128.783,00	41	3	2	7,32%	€ 833,48	€ 129.616,48	€ 49.099,32
6372	A.C.O.F. (ASSOCIAZIONE CULTURALE OLGA FLORINI)	€ 242.134,41		€ 188.399,44	74	46	39	62,16%	€ 18.349,24	€ 206.748,68	€ 149.084,46
15392	ECOPENTE CATTOLICO FORMAZIONE PROFESSIONALE MONZA E BRIANZA	€ 192.577,42		€ 114.287,80	56	23	11	41,07%	€ 7.986,57	€ 122.274,37	€ 82.280,05
15480	CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESANE	€ 112.665,30		€ 79.792,00	28	6	1	21,43%	€ 1.247,65	€ 81.039,65	€ 48.636,13
15571	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TICINO- MAPENSA	€ 168.562,76		€ 145.566,80	52	7	4	13,46%	€ 1.851,61	€ 147.418,41	€ 54.745,45
16099	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO	€ 736.348,74		€ 721.516,36	263	55	30	20,91%	€ 14.348,69	€ 735.865,05	€ 178.992,61
21912	SOLCO BRESCIA -CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	€ 292.396,00		€ 233.421,68	108	56	42	51,85%	€ 21.572,51	€ 254.994,19	€ 155.876,14
23937	MULTIMEDIAMENTE S.R.L.	€ 38.964,89		€ 18.792,88	7	2		28,57%	€ 369,29	€ 19.162,17	€ 35.268,67
24049	PROVINCIA DI MANTOVA	€ 139.896,47		€ 79.420,00	40	35	30	87,50%	€ 14.006,96	€ 93.426,96	€ 113.150,96
26911	CAREER COUNSELLING S.R.L.	€ 94.644,98		€ 72.988,00	37	10	2	27,03%	€ 2.126,01	€ 75.114,01	€ 47.035,05
38631	FOUNDAZIONE IKAROS	€ 213.203,39		€ 166.681,80	69	39	24	56,52%	€ 14.289,92	€ 180.971,72	€ 129.651,56
39629	FOUNDAZIONE LE VELLE	€ 316.536,22		€ 320.826,40	126	45	27	35,71%	€ 16.391,60	€ 332.218,00	€ 145.279,76
52992	INTOO SRL	€ 254.863,77		€ 193.977,64	96	22	9	22,92%	€ 5.320,16	€ 190.297,80	€ 67.515,60
118769	CENTRO INTERAZIENDALE PER LA FORMAZIONE E INNOVAZIONE SOCIETÀ CONSORZIO A RESPONSABILITÀ LIMITATA, SIGLABLE C.I.F.I. SCRL	€ 182.059,65		€ 202.940,56	85	31	10	36,47%	€ 10.089,97	€ 213.030,53	€ 101.641,66

Id Operatore	Lista accreditati al 30.06.2014	Soglia massima		Assegnato		Dati base		Redistribuzione		Assegnazione overbooking controllato con il stanziamento calcolato con il moltiplicatore di spesa 1,45)		Nuove soglie massime		
		€	€	€	€	(A) presin carico F1 e F3	(B) rendicontati a risultato F1 e F2 e F3	di cui: rendicontati a risultato F3	(B)/ (A)*100 efficacia	Quota della redistribuzione	Nuova soglia dopo redistribuzione	Nuova soglia aggiuntiva (base*1,2)	€ 38.963,41	€ 44.407,09
120230	ADIFAMILY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	€ 31.089,72		Soglia massima € con premialità ai netto di Fascia 4	€ 5.443,68	2	0	0,00%	€ 0,00	€ 5.443,68	€ 32.469,51	€ 38.963,41	€ 44.407,09	
120655	COMETA FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA COMETA FORMAZIONE S.C.S.	€ 109.491,60			€ 76.924,00	21	1	4,76%	€ 184,65	€ 77.108,65	€ 43.781,32	€ 52.537,59	€ 129.546,23	
121649	A & I - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 224.524,08			€ 166.781,00	73	29	39,73%	€ 11.346,19	€ 178.127,19	€ 103.228,77	€ 123.874,53	€ 302.301,72	
122042	SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINI	€ 130.911,63			€ 107.438,99	36	3	2,33%	€ 833,48	€ 108.272,47	€ 49.092,39	€ 58.910,87	€ 167.183,34	
122076	AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE	€ 103.719,35			€ 89.744,10	27	0	0,00%	€ 0,00	€ 89.744,10	€ 41.692,06	€ 50.030,47	€ 139.774,57	
122493	FONDAZIONE S.CARLO ONLUS	€ 86.841,70			€ 55.052,00	23	10	6	43,48%	€ 3.642,58	€ 58.694,58	€ 53.512,07	€ 64.214,49	€ 122.309,07
122636	PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	€ 175.618,37			€ 172.926,52	54	7	3	12,96%	€ 1.711,84	€ 174.638,36	€ 59.969,66	€ 71.963,59	€ 246.301,95
123340	SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI	€ 68.634,48			€ 39.682,64	20	8	4	40,00%	€ 2.802,25	€ 42.484,89	€ 50.853,62	€ 61.024,35	€ 103.509,23
123557	ISTITUTO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DELLA REGIONE LOMBARDIA IN SIGLA I.R.I.A.P.A.	€ 23.328,89			€ 21.788,00	5	0	0,00%	€ 0,00	€ 21.788,00	€ 32.355,28	€ 38.826,34	€ 60.614,34	
125089	CENTRO DI ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ADDETTI COMMERCIO - C.A.P.A.C.	€ 127.608,30			€ 95.370,21	42	8	4	19,05%	€ 2.036,26	€ 97.406,47	€ 49.340,77	€ 59.208,93	€ 156.615,39
125223	PROVINCIA DI SONDRIO	€ 184.768,35			€ 158.326,18	78	23	15	29,49%	€ 6.343,43	€ 164.669,61	€ 71.720,34	€ 86.064,40	€ 250.734,02
127859	A.T.S. COOPERATIVA SOCIALE	€ 110.468,97			€ 99.187,08	49	12	7	24,49%	€ 3.194,15	€ 102.381,23	€ 53.259,23	€ 63.911,07	€ 166.292,31

Id Operatore	Lista accreditati al 30.06.2014	Soglia massima		Assegnato		Dati base		Redistribuzione		Assegnazione overbooking controllo (stanziamento calcolato con il moltiplicatore di spesa 1,45)		Nuove soglie massime	
		€	€	€	€	(A) presi in carico F1 e F2 e F3	(B) rendicontati a risultato F1 F2 e F3	di cui: rendicontati a risultato F3	(B)/ (A)*100 efficacia	Quote della redistribuzione	Nuova soglia aggiuntiva €		
128613	ISTITUTO SORDOMUTI DAMBO SESSI DI BERGAMO	€ 167.610,46		€ 172.386,40	59	15	9	25,42%	€ 4.027,64	€ 176.414,04	€ 63.819,56	€ 76.583,47	€ 252.997,51
128708	AGENZIA PER LA L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO A.S.C.	€ 1.117.744,85		€ 1.143.771,32	509	118	76	23,18%	€ 32.410,87	€ 1.176.182,19	€ 298.711,26	€ 358.453,51	€ 1.534.635,71
131226	AGSG AGENZIA GENERALE STUDI E GESTIONE SRL	€ 136.472,49		€ 104.773,28	50	9	5	18,00%	€ 2.360,67	€ 107.133,95	€ 52.611,39	€ 63.133,67	€ 170.267,62
131457	BRITISH TEAM S.R.L.	€ 125.173,70		€ 113.837,00	36	5	2	13,89%	€ 1.202,77	€ 115.039,77	€ 47.639,40	€ 57.167,28	€ 172.207,05
132585	ENTE SCUOLA EDILE MILANESE	€ 149.352,89		€ 99.971,00	58	13	5	22,41%	€ 3.099,26	€ 103.070,26	€ 53.313,27	€ 63.975,92	€ 167.046,19
133457	E.I.FOLLENTE LOMBARDO FORMAZIONE LAVORATORI	€ 141.431,21		€ 101.237,00	32	4	1	12,50%	€ 878,36	€ 102.115,36	€ 48.118,52	€ 57.742,23	€ 159.857,59
133537	AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE	€ 153.065,52		€ 108.190,96	37	8	7	21,62%	€ 2.455,57	€ 110.646,53	€ 57.691,75	€ 69.230,10	€ 179.876,63
134670	CENTRO REGIONALE FORMAZIONE E STUDI COOPERATIVI SOC. COOP. ARDETTO PIU' BREVENTE "CE.R.E.F.SOC. COOP. A.R.".	€ 70.979,89		€ 56.960,80	22	2	1	9,09%	€ 509,06	€ 57.469,86	€ 36.454,72	€ 43.745,66	€ 101.215,52
134900	FORMAZIONE MANTOVA - FORMAZIONE AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	€ 304.541,32		€ 221.424,20	96	18	13	18,75%	€ 5.140,66	€ 226.564,86	€ 69.855,94	€ 83.827,13	€ 310.391,98
135204	EUROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 200.870,37		€ 137.111,00	52	8	5	15,38%	€ 2.176,03	€ 139.287,03	€ 62.412,86	€ 74.895,44	€ 214.182,46
138428	CENTRO GULLIVER - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA"	€ 146.503,81		€ 78.369,96	31	9	5	29,03%	€ 2.360,67	€ 80.730,63	€ 52.232,50	€ 62.679,00	€ 143.409,63
140020	ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE D'IMPRESA	€ 160.658,88		€ 150.950,41	42	9	3	21,43%	€ 2.081,13	€ 153.037,54	€ 67.507,33	€ 81.008,80	€ 234.046,34
149460	SCUOLA EDILE BRESCIANA	€ 53.647,73		€ 40.845,28	24	0		0,00%	€ 0,00	€ 40.845,28	€ 33.110,21	€ 39.732,25	€ 80.577,53
152823	SCUOLA EDILE DI BERGAMO	€ 41.669,69		€ 17.354,00	10	4	2	40,00%	€ 1.401,12	€ 18.755,12	€ 40.287,24	€ 48.344,69	€ 67.099,81

Id Operatore	Lista accreditati al 30.06.2014	Soglia massima		Assegnato		Dati base		Redistribuzione		Assegnazione overbooking controllato con il (stanziamento calcolato con il moltiplicatore di spesa 1,45)		Nuove soglie massime	
		€	€	€	€	(A) presin carico F1 e F3	(B) rendicontati a risultato F1 e risultato F2 e F3	di cui: rendicontati a risultato F3	Quota della redistribuzione	Nuova soglia dopo redistribuzione	Nuova soglia aggiuntiva €	Nuova soglia aggiuntiva (base*1,2)	Nuova soglia massima con overbooking e redistribuzione
154877	ACADEMIA FORMATIVA MARTESANA-CITTÀ DI GORGONZOLA	€ 61.825,74	€ 35.103,60	18	0	0,00%	€ 35.103,60	€ 32.487,91	€ 38.985,49	€ 74.089,09			
156261	EUROCOM - S.R.L.	€ 124.250,30	€ 79.765,60	31	6	4	19,35%	€ 1.666,96	€ 81.432,56	€ 52.063,96	€ 62.476,75	€ 143.909,31	
156738	ESEDIL-ENTE SCUOLA EDILE DELLA PROVINCIA DI PAVIA	€ 73.048,49	€ 45.890,00	22	0	0,00%	€ 0,00	€ 45.890,00	€ 33.939,78	€ 40.727,74	€ 86.517,74		
158735	A.F.G. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA	€ 114.221,07	€ 137.490,00	54	1	1,85%	€ 184,65	€ 137.674,65	€ 38.623,97	€ 46.348,77	€ 184.023,41		
165100	E.C.I.PA LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA	€ 106.976,43	€ 74.642,16	28	6	4	21,43%	€ 1.666,96	€ 70.309,12	€ 46.588,35	€ 55.906,02	€ 132.215,14	
167103	FOUNDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS	€ 55.489,37	€ 19.885,60	9	0	0,00%	€ 0,00	€ 19.885,60	€ 34.543,67	€ 41.452,41	€ 61.338,01		
168690	CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPRESA SOCIALE S.R.L.	€ 59.270,59	€ 63.602,41	17	0	0,00%	€ 0,00	€ 63.602,41	€ 37.787,13	€ 45.344,56	€ 108.946,97		
171134	CR FORMA AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	€ 263.977,88	€ 201.750,73	70	7	3	10,00%	€ 1.711,84	€ 203.462,57	€ 47.452,71	€ 56.943,25	€ 260.405,82	
171456	ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA"	€ 214.430,63	€ 120.652,44	46	24	5	52,17%	€ 7.428,35	€ 128.080,79	€ 81.009,18	€ 97.211,02	€ 225.291,81	
171919	CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI	€ 449.693,44	€ 457.601,84	170	41	33	24,12%	€ 12.182,94	€ 469.784,78	€ 133.247,35	€ 159.896,82	€ 629.581,60	
173938	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E LAVORO NORD MILANO	€ 1.080.435,73	€ 955.644,16	448	77	26	17,19%	€ 17.851,84	€ 973.496,00	€ 184.205,15	€ 221.046,18	€ 1.194.542,18	
175159	ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO	€ 405.518,38	€ 358.366,00	169	144	112	85,21%	€ 56.031,24	€ 414.397,24	€ 355.888,27	€ 427.065,92	€ 841.463,16	
189562	ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA	€ 96.800,82	€ 68.723,00	29	6	6	20,69%	€ 1.946,50	€ 70.669,50	€ 45.805,31	€ 54.966,37	€ 125.535,87	
189879	ISTITUTI SER-STUDIO E RICERCA DI CIMINI GAETANO & C. S.A.S.	€ 174.346,93	€ 140.862,26	36	10	3	27,78%	€ 2.265,78	€ 143.128,04	€ 63.027,38	€ 75.632,86	€ 218.760,90	

Id Operatore	Lista accreditati al 30.06.2014	Soglia massima		Assegnato		Dati base		Redistribuzione		Assegnazione overbooking controllato con il (stanziamento calcolato con il moltiplicatore di spesa 1,45)		Nuove soglie massime	
		€	€	€	€	(A) presin carico F1 e F3	(B) rendicontati a risultato F1 F2 e F3	di cui: rendicontati a risultato F3	(B)/ (A)*100 efficacia	Quota della redistribuzione	Nuova soglia dopo redistribuzione	Nuova soglia aggiuntiva €	Nuova soglia aggiuntiva (base*1,2)
192303	MEDIADREAM S.R.L.	€ 140.513,89		€ 185.926,00	61	9	5	14,75%	€ 2.360,67	€ 185.286,67	€ 62.027,84	€ 74.433,40	€ 262.720,08
194768	GLOBAL FORM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	€ 83.064,15		€ 60.676,48	15	1		6,67%	€ 184,65	€ 60.861,13	€ 33.983,12	€ 40.779,74	€ 101.640,87
195337	APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE	€ 72.743,56		€ 39.751,92	14	1		7,14%	€ 184,65	€ 39.936,57	€ 35.395,58	€ 42.474,69	€ 82.411,26
195630	COMEURO ASSOCIAZIONE NO PROFIT	€ 113.003,46		€ 74.728,80	20	0		0,00%	€ 0,00	€ 74.728,80	€ 33.245,30	€ 39.894,36	€ 114.623,16
196618	ETASS S.R.L.	€ 183.737,03		€ 117.689,28	38	14	7	36,84%	€ 4.903,93	€ 122.593,21	€ 63.458,50	€ 76.150,20	€ 198.743,41
199965	SCUOLA D'ARTE APPLICATA "ANDREA FANTONI"	€ 55.643,69		€ 30.444,00	9	1	1	11,11%	€ 324,42	€ 30.768,42	€ 34.680,77	€ 41.616,93	€ 72.385,34
199994	ATENA SPA	€ 160.389,15		€ 106.998,64	38	15	3	39,47%	€ 4.625,24	€ 111.623,88	€ 68.427,22	€ 82.112,66	€ 193.736,55
201384	ENFAPI CENTRO OPERATIVO DI COMO	€ 330.371,28		€ 346.217,12	134	20	13	14,93%	€ 5.509,95	€ 351.727,07	€ 95.521,85	€ 114.626,22	€ 466.363,29
203046	CENTRO DI FORMAZIONE SRL	€ 165.091,82		€ 105.617,76	31	9	3	29,03%	€ 2.081,13	€ 107.698,89	€ 58.264,83	€ 69.917,80	€ 177.516,69
213042	CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE	€ 99.711,58		€ 66.803,20	21	2	2	9,52%	€ 648,83	€ 67.452,03	€ 44.272,15	€ 53.126,58	€ 120.578,62
221076	ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VICENZO	€ 167.469,62		€ 145.110,04	54	14	12	25,93%	€ 4.262,30	€ 149.372,34	€ 67.854,19	€ 81.425,03	€ 230.797,37
221620	CENTRO DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEL PIAMBELLO	€ 98.360,95		€ 72.956,20	19	0		0,00%	€ 0,00	€ 72.956,20	€ 41.562,76	€ 49.875,31	€ 122.831,51
223592	STEP S.R.L.	€ 196.555,58		€ 174.720,00	72	49	34	68,06%	€ 18.491,58	€ 193.211,58	€ 153.351,04	€ 184.021,24	€ 377.232,82
226125	O.D.P. OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE	€ 109.560,96		€ 74.103,64	26	7	2	26,92%	€ 1.572,07	€ 75.675,71	€ 47.505,68	€ 57.006,81	€ 132.562,52
259239	CENTRO FORMAZIONE AIB	€ 141.064,50		€ 100.409,18	40	6	3	15,00%	€ 1.527,19	€ 101.936,37	€ 45.451,44	€ 54.541,73	€ 156.478,10
267000	SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO	€ 131.263,58		€ 155.209,65	46	0		0,00%	€ 0,00	€ 155.209,65	€ 35.465,58	€ 42.558,69	€ 197.768,34
269383	SOCIETÀ UMANITARIA	€ 132.679,83		€ 118.270,60	36	2		5,56%	€ 369,29	€ 118.639,89	€ 41.767,69	€ 50.121,23	€ 168.761,12

Id Operatore	Lista accreditati al 30.06.2014	Soglia massima		Assegnato		Dati base		Redistribuzione		Assegnazione overbooking controllato con il (stanziamento calcolato con il moltiplicatore di spesa 1,45)		Nuove soglie massime	
		€	€	€	€	(A) presin carico F1 e F3	(B) rendicontati a risultato F1 e F2 e F3	di cui: rendicontati a risultato F3	(B)/ (A)*100 efficacia	Quota della redistribuzione	Nuova soglia dopo redistribuzione	Nuova soglia aggiuntiva (base*1,2)	Nuova soglia massima con overbooking e redistribuzione
270357	ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI/AZIENDAI (I.F.O.A.)	€ 556.525,36		€ 380.574,73	169	65	37	38,46%	€ 23.397,22	€ 403.971,95	€ 171.349,35	€ 205.619,22	€ 609.591,17
271625	AZIENDA SPECIALE "AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEOOLDI"	€ 215.722,94		€ 129.762,00	46	14	6	30,43%	€ 3.423,68	€ 133.185,68	€ 71.632,21	€ 85.958,65	€ 219.144,33
272122	CIOM SOCIETA' COOPERATIVA	€ 191.947,38		€ 129.771,84	47	13	10	27,66%	€ 3.798,11	€ 133.569,95	€ 64.305,88	€ 77.167,05	€ 210.737,00
276302	GEMINAS S.R.L.	€ 126.280,32		€ 100.641,44	35	4	3	11,43%	€ 1.157,90	€ 101.799,34	€ 42.001,29	€ 50.401,54	€ 152.200,88
281394	ADIUVA S.R.L.	€ 107.976,38		€ 71.962,58	22	1	1	4,55%	€ 324,42	€ 72.287,00	€ 38.906,89	€ 46.688,26	€ 118.975,26
294705	PROVINCIA DI VARESE	€ 463.341,50		€ 344.188,32	151	70	50	46,36%	€ 26.616,21	€ 370.804,53	€ 185.572,18	€ 222.886,62	€ 593.491,15
294708	PROVINCIA DI COMO	€ 334.748,65		€ 274.693,32	142	75	59	52,82%	€ 29.276,12	€ 303.969,44	€ 198.215,27	€ 237.858,32	€ 541.827,76
295660	PROVINCIA DI BRESCIA	€ 312.688,39		€ 181.910,00	95	76	55	80,00%	€ 28.997,43	€ 210.907,43	€ 194.346,36	€ 233.215,63	€ 444.123,06
333494	PROVINCIA DI CREMONA	€ 176.830,73		€ 105.435,00	59	47	34	79,66%	€ 17.930,78	€ 123.365,78	€ 135.872,39	€ 163.046,87	€ 286.412,66
334507	CONSORZIO SIR SOLIDARIETÀ IN RETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	€ 115.961,52		€ 120.989,05	43	10	9	23,26%	€ 3.104,40	€ 124.093,45	€ 50.407,09	€ 60.488,51	€ 184.581,96
335904	APAVE ITALIA CPM SRL	€ 33.601,41		€ 3.267,00	2	2	1	100,00%	€ 700,56	€ 3.967,56	€ 36.742,27	€ 44.090,73	€ 48.058,29
336317	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRANZA	€ 2.494.836,54		€ 2.621.826,66	1.077	170	121	15,78%	€ 48.302,17	€ 2.670.128,83	€ 505.121,78	€ 606.146,14	€ 3.276.274,97
336696	PROVINCIA DI BERGAMO	€ 808.815,12		€ 701.910,42	368	183	134	49,73%	€ 70.041,62	€ 771.952,04	€ 443.164,66	€ 531.797,59	€ 1.303.749,63
337168	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO NORD OVEST MILANO	€ 553.790,18		€ 451.962,08	220	50	24	22,73%	€ 12.586,83	€ 464.548,91	€ 140.179,35	€ 168.215,22	€ 632.764,13
337350	TENDA - SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE BRESCIA EST - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	€ 144.147,38		€ 92.530,00	50	26	13	52,00%	€ 9.107,30	€ 101.637,30	€ 85.538,96	€ 102.646,75	€ 204.284,05

Id Operatore	Lista accreditati al 30.06.2014	Soglia massima		Assegnato		Dati base		Redistribuzione		Assegnazione overbooking controllato (stanziamento calcolato con il moltiplicatore di spesa 1,45)		Nuove soglie massime	
		€	€	€	€	(A) presin carico F1 e F3	(B) rendicontati a risultato F1 F2 e F3	di cui: rendicontati a risultato F3	(B)/ (A)*100 efficacia	Quota della redistribuzione	Nuova soglia dopo redistribuzione	Nuova soglia aggiuntiva €	Nuova soglia aggiuntiva (base*1,2)
337677	INFOR GROUP S.P.A.	€ 345.746,14	€ 334.103,44	€ 105.757,76	37	1	93	6	42,47%	€ 26.915,41	€ 361.018,85	€ 163.201,30	€ 195.841,56
362295	SIRO SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.	€ 150.238,21								€ 324,42	€ 106.082,18	€ 47.576,36	€ 57.091,63
365195	IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA	€ 80.014,49	€ 55.892,75	17	3				17,65%	€ 553,94	€ 50.446,69	€ 34.671,46	€ 41.605,75
465247	QUANTA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.	€ 70.582,04		€ 70.629,00	41	28	11	61,86%	€ 23.124,51	€ 184.075,51	€ 152.530,90	€ 183.037,08	
503369	MANAGEMEN AT WORK S.P.A.	€ 262.135,46	€ 160.951,00	118	73	19	5	31,82%	€ 4.624,39	€ 110.316,64	€ 59.834,94	€ 71.801,93	
538555	E-WORK S.P.A.	€ 156.072,58	€ 105.692,25	44	14	5	36,11%	€ 4.763,31	€ 83.977,39	€ 63.202,76	€ 75.843,31	€ 159.820,70	
544138	ASSIST S.R.L.	€ 120.324,79	€ 79.214,08	36	13	8	25,07%	€ 44.787,35	€ 1.553.115,03	€ 357.989,81	€ 429.587,77	€ 1.984.702,80	
553347	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	€ 1.521.396,98	€ 1.510.327,68	726	182	80	37,66%	€ 60.571,08	€ 950.304,28	€ 360.873,72	€ 433.048,47	€ 1.383.352,75	
557356	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	€ 954.779,37	€ 889.333,20	531	200	35	58,62%	€ 57.716,18	€ 761.949,22	€ 405.211,31	€ 486.253,57	€ 1.248.202,79	
561983	ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L.	€ 1.022.099,57	€ 704.233,04	261	153	106	38,46%	€ 12.609,25	€ 167.544,25	€ 105.632,62	€ 126.759,15	€ 294.303,40	
565418	EUROINTERIM S.P.A.	€ 203.834,19	€ 154.935,00	91	35	20	43,48%	€ 10.787,96	€ 208.733,95	€ 97.743,76	€ 117.292,51	€ 326.026,46	
567679	COOPERATIVA SOCIALE IL SEME	€ 225.038,50	€ 197.945,99	69	30	17	47,06%	€ 3.081,79	€ 48.775,29	€ 51.847,48	€ 62.216,98	€ 110.992,27	
621303	C.S & L CONSORZIO SOCIALE	€ 59.837,37	€ 45.693,50	17	8	6	0,00%	€ 8.515,00	€ 2.640,21	€ 108.963,61	€ 49.880,14	€ 59.856,17	
636128	AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA GIAN LUIGI PANZERI - S.R.L.	€ 101.641,01	€ 106.323,40	40	9	7	22,50%					€ 168.819,79	
658326	AXL SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	€ 33.546,89	€ 8.515,00	7	0		0,00%					€ 47.090,04	
661105	MANPOWER S.R.L.	€ 1.561.545,32	€ 1.348.651,00	812	307	129	37,81%	€ 104.111,82	€ 1.452.762,82	€ 574.019,10	€ 688.822,92	€ 2.141.585,74	
677308	TARGET SERVICES SOLUTIONS SRL	€ 214.628,91	€ 198.763,68	71	32	10	45,07%	€ 10.370,36	€ 209.134,04	€ 106.320,94	€ 127.585,13	€ 336.719,17	
680191	KOALA - COOPERATIVA SOCIALE	€ 89.632,16	€ 38.952,75	13	1	1	7,69%	€ 324,42	€ 35.000,05	€ 42.000,06	€ 81.277,23		

Id Operatore	Lista accreditati al 30.06.2014	Soglia massima		Assegnato		Dati base		Redistribuzione		Assegnazione overbooking controllato con il stanziamento calcolato con il moltiplicatore di spesa 1,45)		Nuove soglie massime	
		€	€	€	€	(A) presi in carico F1 F2 e F3	(B) rendicontati a risultato F1 F2 e F3	di cui: rendicontati a risultato F3	(B)/ (A)*100 efficacia	Quota della redistribuzione	Nuova soglia dopo redistribuzione	Nuova soglia aggiuntiva €	Nuova soglia aggiuntiva (base*1,2)
		Soglia massima € con premialità ai netto di Fasce 1,2,3 e 4	Assegnato fasce 1,2,3 e 4										
703117	ECOLE - ENTI CONFENDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION - SOCIETA' CONSORZIO A.R.L.	€ 152.064,84		€ 142.534,16	79	56	48	70,89%	€ 22.411,13	€ 164.945,29	€ 166.112,80	€ 199.335,36	€ 364.280,65
712426	CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" SIGLABLE "IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S." OVVERO ANCHE	€ 87.401,69		€ 59.804,00	20	1	1	5,00%	€ 324,42	€ 60.128,42	€ 38.957,53	€ 46.749,04	€ 106.877,45
715820	ATEMPO S.P.A.	€ 57.562,12		€ 22.964,28	12	10	5	83,33%	€ 3.502,81	€ 26.467,09	€ 53.738,11	€ 64.485,73	€ 90.952,82
793732	FLAIR ACADEMY S.R.L.	€ 89.632,16		€ 94.753,40	35	7	2	20,00%	€ 1.572,07	€ 96.325,47	€ 50.104,54	€ 60.125,45	€ 156.450,92
811044	S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L.	€ 306.556,09		€ 205.518,41	98	47	34	47,96%	€ 17.930,78	€ 223.449,19	€ 143.091,79	€ 171.710,15	€ 395.159,34
853349	ORIENTA S.P.A.	€ 134.489,80		€ 123.834,98	59	10	5	16,95%	€ 2.545,32	€ 126.380,30	€ 54.594,51	€ 65.513,42	€ 191.393,72
891219	OFFERTA SOCIALE ASC	€ 30.484,49		€ 16.055,00	7	2	1	28,57%	€ 509,06	€ 16.564,06	€ 36.586,24	€ 43.903,49	€ 60.467,55
892186	ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA I MUTILATI E I INVALIDI DEL LAVORO	€ 82.114,81		€ 64.435,00	29	19	14	65,52%	€ 7.284,30	€ 71.719,30	€ 79.459,06	€ 95.350,87	€ 167.070,17
892239	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	€ 146.470,97		€ 84.145,50	25	19	19	76,00%	€ 7.983,15	€ 92.128,65	€ 75.637,62	€ 90.765,15	€ 182.893,80
895012	RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA	€ 30.934,21		€ 4.207,00	2	1	1	50,00%	€ 420,17	€ 4.627,17	€ 34.066,49	€ 40.879,78	€ 45.506,95
942382	EVOSOLUTION S.R.L.	€ 188.512,33		€ 207.319,32	115	22	11	19,13%	€ 5.599,70	€ 212.919,02	€ 72.388,31	€ 86.865,97	€ 299.785,00
959227	ETIKA S.P.A.	€ 114.844,50		€ 90.745,80	57	19	5	33,33%	€ 6.026,37	€ 96.772,17	€ 66.399,14	€ 79.678,97	€ 176.451,14
967191	AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA"	€ 112.719,96		€ 74.440,90	27	0		0,00%	€ 0,00	€ 74.440,90	€ 38.884,26	€ 46.661,11	€ 121.102,01
979337	LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO	€ 121.319,70		€ 77.312,00	38	10	1	26,32%	€ 1.986,24	€ 79.298,24	€ 48.818,68	€ 58.582,41	€ 137.880,65
1077280	UNIMPIEGO BERGAMO S.R.L.	€ 131.921,46		€ 85.648,00	39	18	13	46,15%	€ 6.864,14	€ 92.512,14	€ 69.823,38	€ 83.788,05	€ 176.300,19

Id Operatore	Lista accreditati al 30.06.2014	Soglia massima		Assegnato		Dati base		Redistribuzione		Assegnazione overbooking controllato (stanziamento calcolato con il moltiplicatore di spesa 1,45)		Nuove soglie massime	
		€	€	€	€	(A) presin carico F1 e F3	(B) rendicontati a risultato F1 e F2 e F3	di cui: rendicontati a risultato F3	(B)/ (A)*100 efficacia	Quota della redistribuzione	Nuova soglia dopo redistribuzione	Nuova soglia aggiuntiva €	Nuova soglia aggiuntiva (base*1,2)
1113467	EDUCO - EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 124.269,94		€ 92.056,00	31	7	2	22,58%	€ 1.572,07	€ 93.628,07	€ 50.063,98	€ 60.076,77	€ 153.704,84
1116808	YOU AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. BREVENTE ANCHE DENOMINATA YOUS S.P.A.	€ 167.240,39		€ 123.558,00	81	38	18	46,91%	€ 13.170,90	€ 136.728,90	€ 110.896,33	€ 133.075,60	€ 269.304,50
1117304	OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO	€ 106.191,37		€ 144.960,00	97	39	16	40,21%	€ 13.171,75	€ 156.131,75	€ 113.796,21	€ 136.555,45	€ 294.587,20
1271898	SAPIENS SPA	€ 64.811,93		€ 66.340,20	35	3		8,57%	€ 553,94	€ 66.894,14	€ 36.737,14	€ 44.084,57	€ 110.978,71
1312383	BOSTON GROUP S.R.L.	€ 89.632,16		€ 29.073,44	12	2	2	16,67%	€ 648,83	€ 29.722,27	€ 37.339,20	€ 44.807,04	€ 74.529,32
1321597	ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. PER BREVITÀ ALI S.P.A.	€ 208.999,00		€ 151.500,00	97	46	22	47,42%	€ 15.973,14	€ 167.473,14	€ 115.109,92	€ 138.131,90	€ 305.505,05
1355602	MAKING S.R.L.	€ 132.415,79		€ 99.050,00	53	25	5	47,17%	€ 7.708,74	€ 106.758,74	€ 81.325,87	€ 97.591,05	€ 204.349,79
1398476	LIFE IN SPA	€ 39.742,98		€ 11.157,00	8	2	1	25,00%	€ 509,06	€ 111.666,06	€ 35.082,65	€ 42.099,18	€ 53.745,25
1458928	"BPI ITALIA - GRUPPO OBETTIVO LAVORO S.R.L." DETTA IN BREVE "BPI ITALIA S.R.L."	€ 4.410.867,11		€ 4.221.741,52	1.822	388	158	21,30%	€ 93.726,69	€ 4.315.468,21	€ 772.655,30	€ 927.186,36	€ 5.242.654,57
1510270	VALLE SABBIA SOLIDALE	€ 89.632,16		€ 25.031,00	13	7	5	53,85%	€ 2.661,62	€ 27.692,62	€ 48.804,43	€ 58.565,31	€ 86.257,93
318	PROMOIMPRESA - BORSA MERCI	€ 89.632,16			0	0	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 32.145,87	€ 38.575,04	€ 38.575,04
3650	COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP A.R.L.	€ 23.328,89			0	0	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 32.145,87	€ 38.575,04	€ 38.575,04
5005	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA	€ 23.328,89			0	0	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 32.145,87	€ 38.575,04	€ 38.575,04
120173	C.I.L.F CENTRO PER L'INNOVAZIONE LAVORO E DELLA FORMAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 23.328,89			0	0	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 32.145,87	€ 38.575,04	€ 38.575,04

Id Operatore	Lista accreditati al 30.06.2014	Soglia massima		Assegnato		Dati base		Redistribuzione		Assegnazione overbooking controllo (stanziamento calcolato con il moltiplicatore di spesa 1,45)		Nuove soglie massime
		€	€	Assegnato fasce 1 2 3 e 4	(A) presi in carico F1 F2 e F3	(B) rendicontati a risultato F1 F2 e F3	di cui: rendicontati a risultato F3	(B)*/100 efficacia	Quota della redistribuzione	Nuova soglia dopo redistribuzione	Nuova soglia aggiuntiva €	Nuova soglia aggiuntiva (base 1,2)
120965	FOUNDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA	€ 23.328,89			0	0	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 32.145,87	€ 38.575,04
126372	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	€ 23.328,89			0	0	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 32.145,87	€ 38.575,04
134755	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI CREMONA	€ 23.328,89			0	0	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 32.145,87	€ 38.575,04
140261	FOUNDAZIONE POLITECNICO DI MILANO	€ 23.328,89			0	0	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 32.145,87	€ 38.575,04
154652	COMUNE DI SARONNO	€ 23.328,89			0	0	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 32.145,87	€ 38.575,04
157556	COMUNE DI MILANO- DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELLO OCCUPAZIONE - SETTORE LAVORO E OCCUPAZIONE	€ 23.328,89			0	0	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 32.145,87	€ 38.575,04
221693	ENTE SONASCO ISTRUZIONE PROFESSIONALE E.S.I.P.	€ 23.328,89			0	0	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 32.145,87	€ 38.575,04
267059	COMUNE DI MONZA	€ 25.046,89			0	0	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 32.145,87	€ 38.575,04
268267	CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO)	€ 23.328,89			0	0	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 32.145,87	€ 38.575,04
270439	ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA	€ 23.328,89			0	0	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 32.145,87	€ 38.575,04
275974	ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	€ 23.328,89			0	0	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 32.145,87	€ 38.575,04
278532	ANCITEL LOMBARDIA SRL	€ 23.328,89			0	0	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 32.145,87	€ 38.575,04
576291	AMECO SRL	€ 23.328,89			0	0	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 32.145,87	€ 38.575,04
663706	PROVINCIA DI LODI	€ 23.328,89			0	0	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 32.145,87	€ 38.575,04
774258	FOUR STARS IMPRESA SOCIALE SRL...	€ 23.328,89			0	0	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 32.145,87	€ 38.575,04

Id Operatore	Lista accreditati al 30.06.2014	Soglia massima		Assegnato		Dati base		Redisistribuzione		Assegnazione overbooking controllato (stanziamento calcolato con il moltiplicatore di spesa 1.45)		Nuove soglie massime			
		€	€	€	€	(A) presti in carico F1 F2 e F3	(B) rendicontati a risultato F1 F2 e F3	di cui: rendicontati a risultato F3	(B)/ (A)*100 efficacia	Quota della redistribuzione	Nuova soglia dopo redistribuzione	Nuova soglia aggiuntiva €	Nuova soglia aggiuntiva (base * 1,2)	Nuova soglia massima con overbooking e redistribuzione	
889138	GENERAZIONE VINCENTE S.P.A.	€ 23.328,89				0	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.145,87	€ 38.575,04	€ 38.575,04	
889872	FAIRPLACE CONSULTING (ITALY) S.R.L.	€ 23.328,89				0	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.145,87	€ 38.575,04	€ 38.575,04	
893726	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	€ 23.328,89				0	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.145,87	€ 38.575,04	€ 38.575,04	
1114143	AZIENDA SPECIALE CONSORZIO COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	€ 23.328,89				0	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.145,87	€ 38.575,04	€ 38.575,04	
2222871	CESCOT - CENTRO SVILUPPO COMMERCIO TURISMO E TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI MILANO	-				-	-	-	-	-	-	€ 94.431,59	€ 113.317,90	€ 113.317,90	
1192338	ECO-STUDIO DI BRAGHINI ENZO E MASSIMO SNC	-				-	-	-	-	-	-	€ 94.431,59	€ 113.317,90	€ 113.317,90	
1287161	AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	-				-	-	-	-	-	-	€ 94.431,59	€ 113.317,90	€ 113.317,90	
1531479	FONDAZIONE ERIS ONLUS	-				-	-	-	-	-	-	€ 94.431,59	€ 113.317,90	€ 113.317,90	
6120	VALLE SABBIA SOLIDALE S.C.R.L.	€ 0,00				€ 38.209,00	17	8	7	47,06%					€ 38.209,00

Legenda	Redistribuzione	Assegnazione overbooking controllato
	<p> criteri di redistribuzione sono: 60%, 20%, 20% basati sull'efficacia di ricollocazione degli operatori</p>	<p> i criteri di distribuzione sono: 25%, 40% e 35% ossia quelli previsti per l'assegnazione di nuove risorse</p>